*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 138° — Numero 283**

# GAZZETTA  UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 4 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo



### Consiglio nazionale ceramico



## CIRCOLARI

### Ministero per le politiche agricole



### Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 241/L

LEGGE 10 novembre 1997, n. **415.**

**Ratifica ed esecuzione del trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994.**

**97G0438**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° dicembre 1997, n. **416.**

**Contributo italiano per le celebrazioni del 50° anniversario del Piano Marshall.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel quadro delle celebrazioni del cinquantenario del Piano Marshall è autorizzata la concessione di un contributo di lire 230 milioni all'ente The George Marshall International Center di Leesburg, Virginia, USA, e di un contributo di lire 40 milioni all'Accademia italiana di studi avanzati, presso la Columbia University di New York.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 270 milioni nell'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2256):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 20 marzo 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 9 maggio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 maggio 1997 e approvato il 27 maggio 1997.

*Camera dei deputati* (atto n. 3770):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 giugno 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 3 e 10 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 20 novembre 1997.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e approvato il 20 novembre 1997.

**97G0455**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 novembre 1997.

**Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche dei giorni 16, 17, 18 e 19 giugno 1997 nei territori delle province di Ferrara e Parma.** (Ordinanza n. 2721).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1997, concernente tra l'altro la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Ferrara e di Parma a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nella seconda metà del mese di giugno 1997;

Viste la nota prot. n. 16879/97/Pres del 7 agosto 1997 con la quale la regione Emilia-Romagna ha tra l'altro, individuato i danni subiti dai comuni di Torrile in provincia di Parma e di Ferrara a seguito delle avversità atmosferiche del giorni 16, 17, 18 e 19 luglio 1997;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di una serie di misure finalizzate al superamento dell'emergenza;

Sentita la regione Emilia-Romagna;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata, alla riparazione e la ricostruzione delle infrastrutture, alla riparazione degli edifici pubblici e privati, nonché per favorire la ripresa delle attività produttive nei territori dei comuni di Torrile in provincia di Parma e di Ferrara colpiti dalle avversità atmosferiche dei giorni 16, 17, 18 e 19 giugno 1997 è assegnato alla regione Emilia-Romagna un contributo di lire dieci miliardi.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sulle disponibilità di cui al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Alla realizzazione degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle infrastrutture di cui all'art. 1 provvedono i sindaci dei comuni interessati.

2. I sindaci per la redazione dei progetti degli interventi di cui al comma 1 possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 3.

1. Le opere di riparazione e di ricostruzione delle infrastrutture di cui all'art. 1 possono essere affidate a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque.

2. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

3. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 14, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. La regione Emilia-Romagna provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 1, a stabilire i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, rapportati al danno, a favore dei soggetti privati e delle attività produttive.

2. Ai contributi di cui al comma 1 si applica una franchigia di lire cinque milioni.

3. Alla erogazione dei contributi ai privati provvedono i sindaci, entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

Art. 5.

1. La regione Emilia-Romagna, con propria relazione semestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 6.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi infrastrutturali di emergenza finanziati allo stesso titolo con fondi della regione Emilia-Romagna e degli enti locali e territoriali.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

*Il Ministro:* NAPOLITANO

**97A9753**

ORDINANZA 28 novembre 1997.

**Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche del giorno 20 luglio 1997 nei territori dei comuni di Porto Tolle in provincia di Rovigo e di San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia.** (Ordinanza n. 2722).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di Porto Tolle in provincia di Rovigo e di San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia;

Viste le note prot. n. 1528/32310 del 6 agosto 1997 e prot. n. 999/32310/97 del 25 settembre 1997 con le quali la regione Veneto ha, tra l'altro, individuato l'entità dei danni patiti dai comuni di Porto Tolle e di San Michele al Tagliamento - località Bibione, a seguito delle avversità atmosferiche del giorno 20 luglio 1997;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di una serie di misure finalizzate al superamento dell'emergenza;

Considerato che la regione Veneto a fronte di tale evento è già intervenuta con un contributo di lire 400 milioni in favore del comune di San Michele al Tagliamento;

Sentita la regione Veneto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata, alla riparazione e la ricostruzione delle infrastrutture, alla riparazione degli edifici pubblici e privati, nonché per favorire la ripresa delle attività produttive nei territori dei comuni di Porto Tolle e di San Michele al Tagliamento - località Bibione, a seguito delle avversità atmosferiche del giorno 20 luglio 1997 è assegnato alla regione Veneto un contributo di lire 7,5 miliardi come di seguito ripartito:

*Comune di S. Michele al Tagliamento:*

*a)* interventi di riparazione di infrastrutture danneggiate: lire 2,5 miliardi;

*b)* interventi a favore di privati danneggiati lire 2,0 miliardi;

*c)* interventi a favore delle attività produttive danneggiate: lire 1,5 miliardi;

*Comune di Porto Tolle:*

*a)* interventi a favore di privati danneggiati: lire 0,5 miliardi;

*b)* interventi a favore delle attività produttive danneggiate: lire 1,0 miliardi.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sulle disponibilità di cui al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Alla realizzazione degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle infrastrutture di cui all'art. 1 provvedono i sindaci dei comuni interessati.

2. I sindaci per la redazione dei progetti degli interventi di cui alla presente ordinanza possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 3.

1. Le opere di riparazione e di ricostruzione delle infrastrutture di cui all'art. 1 possono essere affidate a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque.

2. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

3. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 14, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. La regione Veneto, provvede a stabilire i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, rapportati al danno, a favore dei soggetti privati e delle attività produttive.

2. Ai contributi di cui al comma 1 si applica una franchigia di lire cinque milioni.

3. Alla erogazione dei contributi ai privati provvedono i sindaci, entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

Art. 5.

1. La regione Veneto, sentiti i comuni interessati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza può utilizzare nell'ambito del territorio dello stesso comune eventuali residui delle somme come ripartite dall'art. 1, comma 1.

Art. 6.

1. La regione Veneto, con propria relazione semestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 7.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi infrastrutturali di emergenza finanziati allo stesso titolo con fondi della regione Veneto e degli enti locali e territoriali.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

*Il Ministro:* NAPOLITANO

**97A9754**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 1997, n. **417.**

**Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233;

Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre 1992 e del 20 gennaio e del 18 febbraio 1994, nonché quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e del 7 aprile 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all'albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

*Il Ministro di grazia e giustizia*
FLICK

*Il Ministro dei lavori pubblici*
COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1997*
*Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 263*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota all'art. 1:*

— Il D.M. 11 giugno 1987, n. 233, così recita:

«I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981.

I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l'aiuto iscritto all'albo e di L. 9.500 per l'aiuto di concetto».

**97G0450**

DECRETO 3 settembre 1997, n. **418.**

**Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei geometri.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181, in base al quale la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri è stabilita mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con decreto ministeriale 6 dicembre 1993, n. 596;

Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei geometri nelle sedute del 15 ottobre 1992 e del 18 gennaio 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Compensi a vacazione*

1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 1993, n. 596, è sostituito dal seguente:

«*1.* I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:

L. 43.500 per il geometra;

L. 27.000 per gli aiutanti di concetto.

*2.* I compensi a vacazione previsti dall'articolo 32, primo comma, sono stabiliti per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 87.000 per il geometra e di L. 55.000 per gli aiutanti di concetto».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

*Il Ministro di grazia e giustizia*
FLICK

*Il Ministro dei lavori pubblici*
COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1997*
*Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 262*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota all'art. 1:*

— L'art. 1 del D.M. 6 dicembre 1993, n. 596, recita:

«1. L'art. 1 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, è sostituito dal seguente: 1. I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:

L. 13.000 per il geometra;

L. 9.000 per gli aiutanti di concetto.

2. I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 18.000 per il geometra e di L. 12.000 per gli aiutanti di concetto».

**97G0451**

---

DECRETO 18 novembre 1997.

**Individuazione dei tribunali presso cui sono istituite le sezioni stralcio previste dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e determinazione del numero delle sezioni e della pianta organica dei giudici aggregati e del relativo personale amministrativo.**

## IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante «Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali.»;

Rilevato che, in esecuzione della norma sopra indicata, occorre individuare i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'art. 11 della legge citata, nonché determinare il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati indicati nell'art. 1, comma 3, della stessa legge, e del relativo personale amministrativo;

Esaminati gli atti che formano oggetto del rilevamento previsto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 276 del 1997;

Visti i programmi dei presidenti degli uffici spoglio;

Considerato che la istituzione delle sezioni stralcio e la determinazione dei giudici onorari aggregati e del personale amministrativo deve fare riferimento al numero previsto dalla predetta legge, stabilito in ragione di 1.000 unità per i giudici e di 770 unità per il personale amministrativo, diviso quest'ultimo in 270 nella sesta qualifica funzionale (assistente giudiziario) e 500 nella quinta qualifica funzionale (operatore amministrativo), secondo quanto previsto per i giudici dall'art. 1, comma 2, e per il personale amministrativo dall'art. 14, comma 1, della legge medesima;

Considerato che a tal fine occorre procedere secondo criteri oggettivi predeterminati che tengano principalmente conto dell'esistenza di un numero minimo di cause attribuite alle sezioni stralcio, per evitare un impiego di risorse non giustificato da un carico di lavoro apprezzabile;

che, in tale ottica, il numero minimo per l'istituzione delle sezioni stralcio presso un tribunale viene fissato in 500 procedimenti, parametro ritenuto congruo sia in relazione al numero complessivo dei procedimenti di competenza delle sezioni stralcio su base nazionale, rapportati al numero complessivo dei tribunali su tutto il territorio nazionale, sia in relazione alle attuali disponibilità di risorse e al dimensionamento degli uffici con conseguente sussistenza di un minore grado di capacità operativa dei tribunali di ridotte dimensioni;

Rilevato che occorre assicurare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 276/1997, un numero minimo di due giudici onorari aggregati ai tribunali presso cui viene istituita un'unica sezione stralcio e che conseguentemente è possibile effettuare una ripartizione del residuo numero di giudici aggregati con criteri proporzionali rispetto al numero di procedimenti indicati nei programmi inviati dai presidenti degli uffici spoglio, così utilizzando un criterio uniforme per la distribuzione dei posti su scala nazionale;

Rilevato, quanto al personale amministrativo, che va assicurato un presidio minimo ai tribunali ove è istituita un'unica sezione stralcio e che per il restante personale occorre procedere secondo criteri proporzionali rapportati al numero dei giudici assegnati alle sezioni, così assicurando, anche in questo caso, uniformità di valutazioni su tutto il territorio nazionale;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 12 novembre 1997;

Dispone:

Art. 1.

Le sezioni stralcio previste dall'art. 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono istituite nei tribunali indicati nella tabella *A* allegata al presente provvedimento, e nel numero previsto nella medesima tabella per ogni tribunale.

Art. 2.

In ogni sezione indicata nella tabella *A* la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del personale amministrativo, distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali, è determinata nella misura indicata nella tabella *B* allegata al presente provvedimento.

Roma, 18 novembre 1997

*Il Ministro:* FLICK

*Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1997*
*Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 269*

TABELLA *A*
(legge 22 luglio 1997, n. 276)

| Corte di Appello | Tribunale | Numero Sezioni |
|---|---|---|
| ANCONA | ANCONA | 1 |
| ANCONA | ASCOLI PICENO | 1 |
| ANCONA | FERMO | 1 |
| ANCONA | MACERATA | 1 |
| ANCONA | PESARO | 1 |
| ANCONA | URBINO | 1 |
| BARI | BARI | 2 |
| BARI | FOGGIA | 1 |
| BARI | LUCERA | 1 |
| BARI | TRANI | 1 |
| BOLOGNA | BOLOGNA | 2 |
| BOLOGNA | FERRARA | 1 |
| BOLOGNA | FORLI' | 1 |
| BOLOGNA | MODENA | 1 |
| BOLOGNA | PARMA | 1 |
| BOLOGNA | PIACENZA | 1 |
| BOLOGNA | RAVENNA | 1 |
| BOLOGNA | REGGIO EMILIA | 1 |
| BOLOGNA | RIMINI | 1 |
| BRESCIA | BERGAMO | 2 |
| BRESCIA | BRESCIA | 2 |
| BRESCIA | CREMONA | 1 |
| BRESCIA | MANTOVA | 1 |
| CAGLIARI | CAGLIARI | 2 |
| CAGLIARI | LANUSEI | 1 |
| CAGLIARI | ORISTANO | 1 |
| CALTANISSETTA | CALTANISSETTA | 1 |
| CALTANISSETTA | ENNA | 1 |
| CALTANISSETTA | GELA | 1 |
| CAMPOBASSO | CAMPOBASSO | 1 |
| CAMPOBASSO | ISERNIA | 1 |
| CAMPOBASSO | LARINO | 1 |
| CATANIA | CALTAGIRONE | 1 |
| CATANIA | CATANIA | 2 |
| CATANIA | MODICA | 1 |
| CATANIA | RAGUSA | 1 |
| CATANIA | SIRACUSA | 1 |
| CATANZARO | CASTROVILLARI | 1 |
| CATANZARO | CATANZARO | 1 |
| CATANZARO | COSENZA | 1 |
| CATANZARO | CROTONE | 1 |

| Corte di Appello | Tribunale | Numero Sezioni |
|---|---|---|
| CATANZARO | LAMEZIA TERME | 1 |
| CATANZARO | PAOLA | 1 |
| CATANZARO | ROSSANO | 1 |
| CATANZARO | VIBO VALENTIA | 1 |
| FIRENZE | AREZZO | 1 |
| FIRENZE | FIRENZE | 2 |
| FIRENZE | GROSSETO | 1 |
| FIRENZE | LIVORNO | 1 |
| FIRENZE | LUCCA | 1 |
| FIRENZE | PISA | 1 |
| FIRENZE | PISTOIA | 1 |
| FIRENZE | PRATO | 1 |
| FIRENZE | SIENA | 1 |
| GENOVA | CHIAVARI | 1 |
| GENOVA | GENOVA | 2 |
| GENOVA | IMPERIA | 1 |
| GENOVA | LA SPEZIA | 1 |
| GENOVA | MASSA | 1 |
| GENOVA | SANREMO | 1 |
| GENOVA | SAVONA | 1 |
| L'AQUILA | AVEZZANO | 1 |
| L'AQUILA | CHIETI | 1 |
| L'AQUILA | L'AQUILA | 1 |
| L'AQUILA | PESCARA | 1 |
| L'AQUILA | SULMONA | 1 |
| L'AQUILA | TERAMO | 1 |
| L'AQUILA | VASTO | 1 |
| LECCE | BRINDISI | 1 |
| LECCE | LECCE | 2 |
| MESSINA | MESSINA | 2 |
| MESSINA | PATTI | 1 |
| MESSINA | BARCELLONA POZZO DI | 1 |
| MILANO | BUSTO ARSIZIO | 1 |
| MILANO | COMO | 1 |
| MILANO | LECCO | 1 |
| MILANO | LODI | 1 |
| MILANO | MILANO | 5 |
| MILANO | MONZA | 1 |
| MILANO | PAVIA | 1 |
| MILANO | SONDRIO | 1 |
| MILANO | VARESE | 1 |

| Corte di Appello | Tribunale | Numero Sezioni |
|---|---|---|
| MILANO | VIGEVANO | 1 |
| NAPOLI | ARIANO IRPINO | 1 |
| NAPOLI | AVELLINO | 1 |
| NAPOLI | BENEVENTO | 1 |
| NAPOLI | NAPOLI | 6 |
| NAPOLI | SANT'ANGELO DEI LOMB | 1 |
| NAPOLI | SANTA MARIA CAPUA VE | 2 |
| NAPOLI | NOLA | 1 |
| NAPOLI | TORRE ANNUNZIATA | 1 |
| PALERMO | AGRIGENTO | 1 |
| PALERMO | MARSALA | 1 |
| PALERMO | PALERMO | 2 |
| PALERMO | SCIACCA | 1 |
| PALERMO | TERMINI IMERESE | 1 |
| PALERMO | TRAPANI | 1 |
| PERUGIA | PERUGIA | 1 |
| PERUGIA | SPOLETO | 1 |
| PERUGIA | TERNI | 1 |
| POTENZA | LAGONEGRO | 1 |
| POTENZA | MATERA | 1 |
| POTENZA | MELFI | 1 |
| POTENZA | POTENZA | 1 |
| REGGIO CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 1 |
| REGGIO CALABRIA | LOCRI | 1 |
| REGGIO CALABRIA | PALMI | 1 |
| ROMA | CASSINO | 1 |
| ROMA | CIVITAVECCHIA | 1 |
| ROMA | FROSINONE | 1 |
| ROMA | LATINA | 2 |
| ROMA | RIETI | 1 |
| ROMA | ROMA | 10 |
| ROMA | VELLETRI | 1 |
| ROMA | VITERBO | 1 |
| SALERNO | SALA CONSILINA | 1 |
| SALERNO | SALERNO | 2 |
| SALERNO | VALLO DELLA LUCANIA | 1 |
| SALERNO | NOCERA INFERIORE | 1 |
| TORINO | ACQUI TERME | 1 |
| TORINO | ALESSANDRIA | 1 |
| TORINO | AOSTA | 1 |
| TORINO | ASTI | 1 |

| Corte di Appello | Tribunale | Numero Sezioni |
|---|---|---|
| TORINO | BIELLA | 1 |
| TORINO | CASALE MONFERRATO | 1 |
| TORINO | IVREA | 1 |
| TORINO | MONDOVI' | 1 |
| TORINO | NOVARA | 1 |
| TORINO | SALUZZO | 1 |
| TORINO | TORINO | 2 |
| TORINO | VERBANIA | 1 |
| TORINO | VERCELLI | 1 |
| TRENTO | TRENTO | 1 |
| TRIESTE | GORIZIA | 1 |
| TRIESTE | PORDENONE | 1 |
| TRIESTE | TOLMEZZO | 1 |
| TRIESTE | TRIESTE | 1 |
| TRIESTE | UDINE | 1 |
| VENEZIA | BASSANO DEL GRAPPA | 1 |
| VENEZIA | BELLUNO | 1 |
| VENEZIA | PADOVA | 1 |
| VENEZIA | ROVIGO | 1 |
| VENEZIA | TREVISO | 1 |
| VENEZIA | VENEZIA | 1 |
| VENEZIA | VERONA | 1 |
| VENEZIA | VICENZA | 1 |
| SASSARI | NUORO | 1 |
| SASSARI | SASSARI | 1 |
| SASSARI | TEMPIO PAUSANIA | 1 |
| BOLZANO | BOLZANO/BOZEN | 1 |
| TARANTO | TARANTO | 2 |
| | | |

TABELLA *B*
(legge 22 luglio 1997, n. 276)

| Corte di Appello | Tribunale | Ripartizione Giudici aggregati | Ripartizione Assistenti Giudiziari | Ripartizione Operatori Amministrativi |
|---|---|---|---|---|
| ANCONA | ANCONA | 9 | 2 | 4 |
| ANCONA | ASCOLI PICENO | 5 | 1 | 3 |
| ANCONA | FERMO | 7 | 2 | 3 |
| ANCONA | MACERATA | 6 | 2 | 3 |
| ANCONA | PESARO | 4 | 1 | 2 |
| ANCONA | URBINO | 2 | 1 | 1 |
| BARI | BARI | 19 | 5 | 10 |
| BARI | FOGGIA | 9 | 2 | 5 |
| BARI | LUCERA | 4 | 1 | 2 |
| BARI | TRANI | 8 | 2 | 4 |
| BOLOGNA | BOLOGNA | 16 | 4 | 8 |
| BOLOGNA | FERRARA | 3 | 1 | 2 |
| BOLOGNA | FORLI' | 4 | 1 | 2 |
| BOLOGNA | MODENA | 8 | 2 | 4 |
| BOLOGNA | PARMA | 5 | 1 | 2 |
| BOLOGNA | PIACENZA | 3 | 1 | 2 |
| BOLOGNA | RAVENNA | 4 | 1 | 2 |
| BOLOGNA | REGGIO EMILIA | 4 | 1 | 2 |
| BOLOGNA | RIMINI | 5 | 1 | 2 |
| BRESCIA | BERGAMO | 12 | 3 | 6 |
| BRESCIA | BRESCIA | 12 | 3 | 6 |
| BRESCIA | CREMONA | 2 | 1 | 1 |
| BRESCIA | MANTOVA | 3 | 1 | 1 |
| CAGLIARI | CAGLIARI | 15 | 4 | 8 |
| CAGLIARI | LANUSEI | 2 | 1 | 1 |
| CAGLIARI | ORISTANO | 3 | 1 | 1 |
| CALTANISSETTA | CALTANISSETTA | 3 | 1 | 2 |
| CALTANISSETTA | ENNA | 2 | 1 | 1 |
| CALTANISSETTA | GELA | 2 | 0 | 1 |
| CAMPOBASSO | CAMPOBASSO | 3 | 1 | 2 |
| CAMPOBASSO | ISERNIA | 2 | 0 | 1 |
| CAMPOBASSO | LARINO | 2 | 0 | 1 |
| CATANIA | CALTAGIRONE | 2 | 1 | 1 |
| CATANIA | CATANIA | 18 | 5 | 9 |
| CATANIA | MODICA | 2 | 1 | 1 |
| CATANIA | RAGUSA | 2 | 1 | 1 |
| CATANIA | SIRACUSA | 8 | 2 | 4 |
| CATANZARO | CASTROVILLARI | 3 | 1 | 2 |
| CATANZARO | CATANZARO | 10 | 3 | 5 |
| CATANZARO | COSENZA | 8 | 2 | 4 |
| CATANZARO | CROTONE | 4 | 1 | 2 |
| CATANZARO | LAMEZIA TERME | 3 | 1 | 2 |
| CATANZARO | PAOLA | 4 | 1 | 2 |
| CATANZARO | ROSSANO | 2 | 0 | 1 |
| CATANZARO | VIBO VALENTIA | 3 | 1 | 2 |
| FIRENZE | AREZZO | 3 | 1 | 1 |

| Corte di Appello | Tribunale | Ripartizione Giudici aggregati | Ripartizione Assistenti Giudiziari | Ripartizione Operatori Amministrativi |
|---|---|---|---|---|
| FIRENZE | FIRENZE | 18 | 5 | 9 |
| FIRENZE | GROSSETO | 2 | 1 | 1 |
| FIRENZE | LIVORNO | 8 | 2 | 4 |
| FIRENZE | LUCCA | 9 | 2 | 4 |
| FIRENZE | PISA | 8 | 2 | 4 |
| FIRENZE | PISTOIA | 5 | 1 | 2 |
| FIRENZE | PRATO | 7 | 2 | 3 |
| FIRENZE | SIENA | 2 | 1 | 1 |
| GENOVA | CHIAVARI | 2 | 1 | 1 |
| GENOVA | GENOVA | 12 | 3 | 6 |
| GENOVA | IMPERIA | 2 | 1 | 1 |
| GENOVA | LA SPEZIA | 5 | 1 | 3 |
| GENOVA | MASSA | 4 | 1 | 2 |
| GENOVA | SANREMO | 3 | 1 | 1 |
| GENOVA | SAVONA | 7 | 2 | 4 |
| L'AQUILA | AVEZZANO | 3 | 1 | 2 |
| L'AQUILA | CHIETI | 4 | 1 | 2 |
| L'AQUILA | L'AQUILA | 3 | 1 | 1 |
| L'AQUILA | PESCARA | 7 | 2 | 4 |
| L'AQUILA | SULMONA | 2 | 1 | 1 |
| L'AQUILA | TERAMO | 8 | 2 | 4 |
| L'AQUILA | VASTO | 2 | 0 | 1 |
| LECCE | BRINDISI | 6 | 2 | 3 |
| LECCE | LECCE | 15 | 4 | 7 |
| MESSINA | MESSINA | 18 | 5 | 9 |
| MESSINA | PATTI | 4 | 1 | 2 |
| MESSINA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 4 | 1 | 2 |
| MILANO | BUSTO ARSIZIO | 3 | 1 | 2 |
| MILANO | COMO | 6 | 1 | 3 |
| MILANO | LECCO | 2 | 0 | 1 |
| MILANO | LODI | 2 | 1 | 1 |
| MILANO | MILANO | 41 | 11 | 20 |
| MILANO | MONZA | 4 | 1 | 2 |
| MILANO | PAVIA | 2 | 1 | 1 |
| MILANO | SONDRIO | 2 | 1 | 1 |
| MILANO | VARESE | 2 | 1 | 1 |
| MILANO | VIGEVANO | 2 | 1 | 1 |
| NAPOLI | ARIANO IRPINO | 2 | 1 | 1 |
| NAPOLI | AVELLINO | 10 | 3 | 5 |
| NAPOLI | BENEVENTO | 11 | 3 | 6 |
| NAPOLI | NAPOLI | 57 | 15 | 28 |
| NAPOLI | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | 2 | 1 | 1 |
| NAPOLI | SANTA MARIA CAPUA VETERE | 17 | 4 | 8 |
| NAPOLI | NOLA | 8 | 2 | 4 |
| NAPOLI | TORRE ANNUNZIATA | 11 | 3 | 6 |
| PALERMO | AGRIGENTO | 4 | 1 | 2 |

| Corte di Appello | Tribunale | Ripartizione Giudici aggregati | Ripartizione Assistenti Giudiziari | Ripartizione Operatori Amministrativi |
|---|---|---|---|---|
| PALERMO | MARSALA | 3 | 1 | 2 |
| PALERMO | PALERMO | 13 | 3 | 6 |
| PALERMO | SCIACCA | 2 | 1 | 1 |
| PALERMO | TERMINI IMERESE | 2 | 0 | 1 |
| PALERMO | TRAPANI | 2 | 1 | 1 |
| PERUGIA | PERUGIA | 7 | 2 | 3 |
| PERUGIA | SPOLETO | 2 | 0 | 1 |
| PERUGIA | TERNI | 2 | 1 | 1 |
| POTENZA | LAGONEGRO | 2 | 0 | 1 |
| POTENZA | MATERA | 5 | 1 | 3 |
| POTENZA | MELFI | 2 | 1 | 1 |
| POTENZA | POTENZA | 7 | 2 | 3 |
| REGGIO CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 11 | 3 | 5 |
| REGGIO CALABRIA | LOCRI | 3 | 1 | 1 |
| REGGIO CALABRIA | PALMI | 3 | 1 | 2 |
| ROMA | CASSINO | 5 | 1 | 3 |
| ROMA | CIVITAVECCHIA | 2 | 1 | 1 |
| ROMA | FROSINONE | 9 | 2 | 4 |
| ROMA | LATINA | 14 | 4 | 7 |
| ROMA | RIETI | 2 | 0 | 1 |
| ROMA | ROMA | 103 | 28 | 51 |
| ROMA | VELLETRI | 6 | 2 | 3 |
| ROMA | VITERBO | 3 | 1 | 1 |
| SALERNO | SALA CONSILINA | 2 | 0 | 1 |
| SALERNO | SALERNO | 20 | 5 | 10 |
| SALERNO | VALLO DELLA LUCANIA | 4 | 1 | 2 |
| SALERNO | NOCERA INFERIORE | 7 | 2 | 3 |
| TORINO | ACQUI TERME | 2 | 0 | 1 |
| TORINO | ALESSANDRIA | 2 | 1 | 1 |
| TORINO | AOSTA | 2 | 0 | 1 |
| TORINO | ASTI | 2 | 0 | 1 |
| TORINO | BIELLA | 2 | 0 | 1 |
| TORINO | CASALE MONFERRATO | 2 | 1 | 1 |
| TORINO | IVREA | 2 | 0 | 1 |
| TORINO | MONDOVI' | 2 | 0 | 1 |
| TORINO | NOVARA | 4 | 1 | 2 |
| TORINO | SALUZZO | 2 | 1 | 1 |
| TORINO | TORINO | 20 | 5 | 10 |
| TORINO | VERBANIA | 2 | 1 | 1 |
| TORINO | VERCELLI | 2 | 1 | 1 |
| TRENTO | TRENTO | 3 | 1 | 2 |
| TRIESTE | GORIZIA | 2 | 1 | 1 |
| TRIESTE | PORDENONE | 3 | 1 | 2 |
| TRIESTE | TOLMEZZO | 2 | 0 | 1 |
| TRIESTE | TRIESTE | 2 | 0 | 1 |
| TRIESTE | UDINE | 5 | 1 | 3 |

| Corte di Appello | Tribunale | Ripartizione Giudici aggregati | Ripartizione Assistenti Giudiziari | Ripartizione Operatori Amministrativi |
|---|---|---|---|---|
| VENEZIA | BASSANO DEL GRAPPA | 2 | 1 | 1 |
| VENEZIA | BELLUNO | 2 | 1 | 1 |
| VENEZIA | PADOVA | 9 | 2 | 5 |
| VENEZIA | ROVIGO | 2 | 0 | 1 |
| VENEZIA | TREVISO | 10 | 3 | 5 |
| VENEZIA | VENEZIA | 7 | 2 | 3 |
| VENEZIA | VERONA | 11 | 3 | 6 |
| VENEZIA | VICENZA | 8 | 2 | 4 |
| SASSARI | NUORO | 2 | 0 | 1 |
| SASSARI | SASSARI | 7 | 2 | 3 |
| SASSARI | TEMPIO PAUSANIA | 2 | 1 | 1 |
| BOLZANO | BOLZANO/BOZEN | 2 | 1 | 1 |
| TARANTO | TARANTO | 12 | 3 | 6 |
| | | 1.000 | 270 | 500 |

97A9289

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1997, n. **419**.

**Regolamento recante norme in materia di depositi I.V.A.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, introdotto dall'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che occorre dettare le modalità tecniche per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione a gestire depositi speciali I.V.A. di cui al menzionato articolo 50-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Ritenuto di dover individuare regole uniformi per la corretta tenuta delle scritture contabili che evidenziano la movimentazione delle merci in relazione alla loro introduzione ed estrazione dai depositi I.V.A.;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;

Vista la comunicazione, protocollo n. 3-5506 inviata il 21 luglio 1997 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Richiesta dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione a gestire gli speciali depositi I.V.A., di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è richiesta alla direzione regionale delle entrate ovvero a quella provinciale di Trento e Bolzano o a quella della Valle d'Aosta, competente per territorio in relazione alla localizzazione del deposito, con istanza inviata per conoscenza anche all'Ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

Art. 2.

*Rilascio dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione a gestire speciali depositi I.V.A. di cui all'articolo 1 del presente regolamento può essere rilasciata ai soggetti interessati se questi:

*a)* non sono sottoposti a procedimento penale per reati finanziari;

*b)* non hanno riportato condanne per reati di cui alla precedente lettera *a)*;

*c)* non hanno commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto;

*d)* non sono sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trovano in stato di liquidazione.

2. Per le società e gli enti i requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del presente articolo, sussistono nei confronti dei legali rappresentanti degli stessi.

3. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione le società e gli enti indicati nell'articolo 50-*bis*, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, comprovano la disponibilità di idonei locali per la custodia dei beni loro affidati.

4. L'istanza è corredata da:

*a)* certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio;

*b)* certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorità giudiziaria;

*c)* certificato generale del casellario giudiziale;

*d)* certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;

*e)* certificato dal quale risulta che non sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

*f)* certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

5. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa di cui all'articolo 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. La determinazione è adottata dalle competenti Direzioni delle entrate di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta ed è dalle stesse comunicata al soggetto interessato ed all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

7. L'autorizzazione è in ogni caso revocata dalla direzione delle entrate che ha provveduto al rilascio, se interviene condanna definitiva per reati finanziari ovvero sono accertate violazioni di cui alla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo o gravi irregolarità nella gestione del deposito.

Art. 3.

*Tenuta del registro*

1. Il registro relativo alla movimentazione dei beni custoditi nel deposito I.V.A., di cui all'articolo 50-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, è tenuto in conformità all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Dallo stesso registro devono risultare:

*a)* il numero e la specie dei colli;

*b)* la natura, la qualità e la quantità dei beni;

*c)* il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni stessi;

*d)* il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in volta introdotti e di quelli usciti;

*e)* il soggetto per conto del quale l'introduzione o l'estrazione dei beni è effettuata.

2. Il gestore del deposito può avvalersi, nella tenuta della contabilità, di sistemi informatici.

3. Il registro di cui al comma 1 del presente articolo è istituito anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito.

Art. 4.

*Introduzione dei beni nei depositi e loro estrazione*

1. L'introduzione dei beni nei depositi I.V.A. e la loro estrazione avvengono sulla scorta di un documento amministrativo, commerciale o di trasporto con l'indicazione dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, fatti salvi i casi di cui all'articolo 50-*bis*, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge n. 331 del 1993, per i quali l'introduzione avviene sulla base del documento doganale di importazione. In tal caso copia di detto documento, munito dell'attestazione di avvenuta presa in carico delle merci nel registro di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, sottoscritta dal depositario, è rimessa alla dogana emittente.

2. Nella ipotesi di cui all'articolo 50-*bis*, comma 4, lettera *g)*, del decreto-legge n. 331 del 1993, l'estrazione avviene sulla base della dichiarazione doganale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 20 ottobre 1997

*Il Ministro:* VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1997*
*Registro n. 2 Finanze, foglio n. 321*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 50-*bis*, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, modificato dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 (Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari), è il seguente:

«Art. 50-*bis (Depositi fiscali ai fini I.V.A.)*. — 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi I.V.A.", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali muniti di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi I.V.A.:

*a)* i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;

*b)* i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere ivi introdotti.

2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito I.V.A. altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettate le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del successivo comma 6, salvo l'applicazione della lettera *i)* del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione sia non inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

3. Ai fini della gestione del deposito I.V.A. deve essere tenuto, ai sensi dell'art. 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'art. 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.

4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

*a)* gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito I.V.A.;

*b)* le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito I.V.A.;

*c)* le cessioni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.;

*d)* le cessioni di beni elencati nella tabella A-*bis* allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A., effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera *c)*;

*e)* le cessioni di beni custoditi in un deposito I.V.A.;

*f)* le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito I.V.A. con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;

*g)* le cessioni di beni estratti da un deposito I.V.A. con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;

*h)* le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative ai beni custoditi nei depositi I.V.A., anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;

*i)* il trasferimento dei beni in altro deposito I.V.A.

5. Il controllo sulla gestione dei depositi I.V.A. è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuato solo da soggetto d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere all'integrazione della relativa fattura con l'indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui al successivo art. 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

7. Nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono, qualora non sia stato già nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d'imposta identificati in altro Stato membro ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi.

8. Il gestore del deposito I.V.A. risponde solidamente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi, debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

*Nota all'art. 1:*

— Per il testo del comma 2 dell'art. 50-*bis* del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, si veda in nota alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per il testo del comma 2 dell'art. 50-*bis* del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, si veda in nota alle premesse.

— Il testo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 5 giugno 1965.

— Il testo del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994.

— Il testo dell'art. 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 1 *(Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)*. — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

*a)* eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

*b)* ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

*c)* modificazione delle disposizioni normative e regolamentari di procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)*, al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

*d)* indicazione esplicita delle norme abrogate».

*Note all'art. 3:*

— Il testo dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 39 *(Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti)*. — 1. I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio delle imposte sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

2. I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

— Per il testo del comma 3 dell'art. 50-*bis* del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, si veda in nota alle premesse.

*Nota all'art. 4:*

— Per il testo del comma 4, lettere *b)* e *g)*, dell'art. 50-*bis* del D.L. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, si veda in nota alle premesse.

**97G0454**

DECRETO 9 ottobre 1995.

**Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Biella.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Biella, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Biella, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

*Il Ministro delle finanze*
FANTOZZI

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MANCUSO

**97A9806**

---

DECRETO 3 novembre 1995.

**Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Volterra.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei

registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Volterra, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1995

*Il Ministro delle finanze*
FANTOZZI

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DINI

**97A9807**

---

DECRETO 22 novembre 1997.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Fabriano.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 10 ottobre 1997, n. 1/7998/UDG, con il quale i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che in seguito agli eventi sismici che hanno interessato alcuni comuni della regione Marche nei giorni 26 settembre 1997 e successivi, l'edificio in cui ha sede l'ufficio del registro di Fabriano è stato danneggiato, tanto che ne è stata dichiarata la inagibilità dal sindaco con ordinanza n. 156 del 4 novembre 1997 e che tale situazione ha determinato il mancato o irregolare funzionamento del suddetto ufficio;

Rilevato che solo in data 20 novembre 1997 il predetto ufficio ha ripreso a funzionare regolarmente a seguito della ordinanza n. 172 del 20 novembre 1997 con la quale il sindaco ha disposto la revoca della precedente;

Ritenuto che la causa sopraesposta è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Fabriano è accertato per il periodo dal 27 settembre al 20 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 22 novembre 1997

*Il direttore regionale:* DIBITONTO

**97A9762**

---

## MINISTERO
## PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 7 ottobre 1997.

**Proroga del termine di presentazione delle domande di adesione al piano di razionalizzazione e di riconversione delle spadare.**

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1997 recante modalità tecniche di attuazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare;

Vista la circolare prot. n. 60128 del 26 giugno 1997 che aveva stabilito il termine di presentazione delle istanze per la riconversione delle spadare alla data del 10 agosto 1997;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1997, con il quale, al fine di consentire la più efficace attuazione del piano di razionalizzazione e di riconversione delle spadare, il termine per la presentazione delle domande di adesione al piano di riconversione delle spadare per il corrente anno è stato fissato al 31 ottobre 1997;

Ravvisata l'opportunità di prorogare il termine stabilito dal decreto ministeriale 31 luglio 1997 per la presentazione delle istanze per la riconversione delle spadare;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 31 luglio 1997 per la presentazione delle domande di adesione al piano di razionalizzazione e di riconversione delle spadare è prorogato al 20 dicembre 1997.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 ottobre 1997

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1997*
*Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 356*

**97A9800**

DECRETO 23 ottobre 1997.

**Ritiro del decreto ministeriale 23 luglio 1996 in materia di uso dei porti della Sardegna da parte delle spadare.**

## IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CEE) n. 3094/86, che istituisce misure tecniche per la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, modificato dal regolamento (CEE) n. 345/92 del Consiglio del 27 gennaio 1993 recante, tra le altre disposizioni, il divieto di utilizzo di reti da posta derivante di lunghezza superiore a 2,5 km;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1991, 19 giugno 1991 e 6 agosto 1991 concernenti la disciplina dell'attività di pesca con reti da posta derivante;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1996 che ha disposto il divieto di attracco nei porti sardi delle navi autorizzate all'uso delle reti da posta derivante, iscritte in compartimenti marittimi diversi da quelli della Sardegna;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea in data 28 aprile 1997 con la quale è stato approvato il Piano per la razionalizzazione e riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivante;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1997, con il quale sono state definite le modalità tecniche di attuazione del suddetto Piano di razionalizzazione e riconversione;

Considerato che a seguito dell'adozione del Piano volontario di razionalizzazione e riconversione delle «spadare» risultano affievolite le ragioni che hanno determinato l'emanazione delle disposizioni relative al divieto di attracco nei porti sardi di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1996;

Ritenuto inoltre necessario, anche per ragioni di sicurezza, consentire alle unità da pesca iscritte in compartimenti marittimi diversi da quelli della Sardegna, l'attracco nei porti sardi per le indispensabili operazioni tecniche e logistiche connesse alle campagne di pesca al pesce spada condotte nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali sopra richiamate;

Ritenuto che sussistono misure idonee ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di impiego delle reti da posta derivante;

Visto il parere favorevole espresso, nella seduta del 23 ottobre 1997, dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva centrale della pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

1. Non ravvisandosi più l'esigenza di mantenere in vigore le disposizioni interdittive all'attracco nei porti sardi alle navi autorizzate all'uso delle reti da posta derivante, iscritte in compartimenti marittimi diversi da quelli della Sardegna, il decreto ministeriale 23 luglio 1996, di cui alle premesse, è ritirato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1997

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1997*
*Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 357*

**97A9801**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 novembre 1997.

**Trasferimento in proprietà alla ditta Stampatex S.p.a. di un lotto di terreno industriale in Buccino.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui e stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto del 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed, in particolare, l'art. 1 relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto MICA del 22 giugno 1993 con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto che l'art. 7 del suddetto decreto ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sugli interventi per le zone terremotate, nell'ambito degli interventi urgenti per l'economia;

Visto il decreto n. 267/32/BE/PCM del 5 maggio 1989 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale l'iniziativa industriale Stampatex S.p.a. è stata ammessa ai contributi previsti dall'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, nella misura massima di L. 9.759.000.000, con le modalità ed alle condizioni di cui all'allegato disciplinare di concessione del contributo in conto capitale;

Visto il decreto n. 84/32/BE/MISM del 29 gennaio 1990 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stata autorizzata la variazione dell'assetto societario della ditta in oggetto;

Vista la delibera n. 251 del 22 gennaio 1992 del comitato di gestione della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con la quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo dell'iniziativa industriale della ditta Stampatex S.p.a. dell'importo di L. 13.202.000.000 ed è stata concessa la proroga dell'ultimazione dei lavori al 28 dicembre 1991;

Vista la nota n. 113/90 del 21 giugno 1996 con la quale la commissione di collaudo ha trasmesso alla sede di Roma gli atti relativi all'espletamento del collaudo finale;

Considerato che il genio civile di Salerno, con note n. 5682 e n. 5684 del 14 maggio 1997, ha preso atto che, di fatto, si è verificata un'implicita sdemanializzazione dei lotti ricadenti nell'alveo del fiume Bianco, facenti parte dell'area industriale di Buccino, sui quali sono stati realizzati alcuni insediamenti industriali, tra cui quello in argomento;

Vista nota n. 260/STX/97 del 17 settembre 1997 con la quale la ditta ha richiesto il trasferimento in proprietà del lotto di terreno provvisoriamente assegnato;

Accertato che il lotto assegnato alla ditta è costituito da terreno della superficie di mq 11.802, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino e distinto in catasto al foglio 52, particella 499 (ex 319/g), giusta frazionamento redatto su estratto di mappa n. 400234 di cui al tipo mappale n. 5566;

Visto l'appunto predisposto dalla competente struttura operativa, dal quale si rileva l'avvenuta verifica della completa realizzazione dell'iniziativa e dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per l'ottenimento in proprietà del lotto;

Viste le note n. 1479 del 30 marzo 1995 del capo di gabinetto del Ministro e n. 21 SAP 8 della D.G.P.I. relative alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta richiamato decreto legislativo n. 29/1993;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 266 del 7 agosto 1997, si possa provvedere al trasferimento in proprietà alla ditta Stampatex S.p.a. del lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 11.802, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio 52, particella 499 (ex 319/g);

Visto il certificato del tribunale civile e penale di Salerno, sezione fallimentare, dell'8 luglio 1997, presentato dalla ditta in data 17 settembre 1997, dal quale si evince che, a carico della stessa, non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta Stampatex S.p.a. il lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze,

della superficie di mq 11.802, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio 52, particella 499 (ex 319/g), di cui in premessa.

Art. 2.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dalla ditta stessa in sede di sottoscrizione del disciplinare, ad esclusione di quelli modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 3.

Per il presente trasferimento troveranno applicazione i benefici fiscali vigenti.

Roma, 3 novembre 1997

*Il direttore generale:* SAPPINO

**97A9802**

DECRETO 3 novembre 1997.

**Trasferimento in proprietà alla ditta Menna dott. Nicola & C. di un lotto di terreno industriale in Buccino.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto del 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed, in particolare, l'art. 1 relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto MICA del 22 giugno 1993 con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto che l'art. 7 del suddetto decreto ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sugli interventi per le zone terremotate, nell'ambito degli interventi urgenti per l'economia;

Visto il decreto del 7 maggio 1985 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con il quale l'iniziativa industriale Menna dr. Nicola & C. S.p.a. è stata ammessa al contributo previsto dal citato art. 32 per L. 3.024.000.000, a fronte di un costo globale ritenuto congruo dell'intervento pari a L. 3.982.000.000;

Visto il decreto dell'11 luglio 1985 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con il quale è stato approvato il disciplinare per la determinazione delle modalità e delle condizioni per la fruizione del contributo assentito, ed è stato individuato il lotto destinato all'insediamento industriale oggetto del contributo;

Visto il decreto dell'8 aprile 1987 del capo dell'ufficio speciale per gli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 con il quale è stato ridefinito il lotto industriale;

Visto il decreto n. 374/32-BE/PCM del 16 maggio 1989 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stata autorizzata la variazione della compagine sociale della ditta in oggetto;

Visto il decreto n. 418/32-BE/CUS del 31 maggio 1989 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stata autorizzata la variazione della compagine sociale della ditta in oggetto;

Vista la delibera n. 7504 del 27 novembre 1991 del Comitato di gestione della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con la quale sono stati approvati gli atti di collaudo finale ed è stato determinato il contributo definitivo in L. 3.877.197.850;

Vista la delibera n. 5725 del 28 luglio 1992 del Comitato di gestione della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con la quale è stato rideterminato il contributo definitivo in L. 3.892.229.000;

Visto il decreto n. 175/GST/MICA del 18 novembre 1993 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stato rideterminato il contributo definitivo in L. 3.625.695.000;

Considerato che il genio civile di Salerno, con note n. 5682 e n. 5684 del 14 maggio 1997, ha preso atto che, di fatto, si è verificata un'implicita sdemanializzazione dei lotti ricadenti nell'alveo del fiume Bianco, facenti parte dell'area industriale di Buccino, sui quali sono stati realizzati alcuni insediamenti industriali, tra cui quello in argomento;

Vista la certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura di Napoli con nota n. 0025482/1997 del 29 luglio 1997 per la ditta medesima;

Vista la nota dell'11 settembre 1997 con la quale la ditta ha richiesto il trasferimento in proprietà del lotto di terreno provvisoriamente assegnato;

Accertato che tale lotto è costituito da terreno della superficie di mq 30.340, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino e distinto in catasto al foglio 52, particella 497 (ex 319/e), giusta frazionamento redatto su estratto di mappa n. 400234 di cui al tipo mappale n. 5566;

Visto l'appunto predisposto dalla competente struttura operativa, dal quale si rileva l'avvenuta verifica della completa realizzazione dell'iniziativa e dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per l'ottenimento in proprietà del lotto;

Viste le note n. 1479 del 30 marzo 1995 del capo di gabinetto del Ministro e n. 21 SAP 8 della D.G.P.I. relative alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta richiamato decreto legislativo n. 29/1993;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 266 del 7 agosto 1997, si possa provvedere al trasferimento in proprietà alla ditta Menna dottor Nicola & C. S.p.a. del lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 30.340, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio 52, particella 497 (ex 319/e);

Visto il certificato di vigenza del 9 settembre 1997 presentato dalla ditta in data 24 settembre 1997, dal quale si evince che, a carico della stessa, non risulta pervenuta, negli ultimi 5 anni, all'ufficio dei registri delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

Decreta:

Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta Menna dott. Nicola & C. S.p.a. il lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 30.340, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio 52, particella 497 (ex 319/e) di cui in premessa.

Art. 2.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dalla ditta stessa in sede di sottoscrizione del disciplinare, ad esclusione di quelli modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 3.

Per il presente trasferimento troveranno applicazione i benefici fiscali vigenti.

Roma, 3 novembre 1997

*Il direttore generale:* SAPPINO

**97A9803**

DECRETO 3 novembre 1997.

**Trasferimento in proprietà alla ditta Chimeco S.p.a. di un lotto di terreno industriale in Buccino.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto del 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed, in particolare, l'art. 1 relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto MICA del 22 giugno 1993 con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto che l'art. 7 del suddetto decreto ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sugli interventi per le zone terremotate, nell'ambito degli interventi urgenti per l'economia;

Visto il decreto del 7 maggio 1985 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con il quale l'iniziativa industriale Chimeco S.p.a., sita nell'area industriale di Buccino, è stata ammessa al contributo di cui al citato art. 32 nella misura massima di L. 6.172.000.000;

Visto il decreto e l'allegato disciplinare dell'11 luglio 1985 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato dall'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con i quali sono state fissate le modalità di attuazione dell'iniziativa anzidetta;

Visto il decreto del 18 febbraio 1986 del capo dell'Ufficio speciale per gli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con il quale è stato modificato il lotto precedentemente assegnato alla società beneficiaria con decreto dell'11 luglio 1985;

Visto il decreto e l'allegato disciplinare del 1° agosto 1986 del Ministro del coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con i quali l'iniziativa industriale in oggetto è stata ammessa a contributo per L. 6.018.000.000, a fronte di un costo globale ammesso dell'intervento pari a L. 8.024.000.000;

Visto il decreto n. 570/Be del 29 luglio 1988 del capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con il quale è stata autorizzata la parziale variazione del tipo e del volume di produzione annua a regime dell'iniziativa industriale Chimeco S.p.a., ferma restando la misura del contributo assentito;

Visto il decreto n. 20/32-BE/MISM dell'8 gennaio 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il quale è stata autorizzata la variazione dell'assetto societario e del capitale sociale della Chimeco S.p.a.;

Visto il decreto n. 473/39-BE/MISM del 4 dicembre 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il quale è stata autorizzata una nuova variazione della compagine sociale della ditta in argomento;

Visto il decreto n. 116/GST/MICA del 10 maggio 1994 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stato approvato il collaudo finale del 18 novembre 1992 relativo agli interventi per la realizzazione dell'insediamento industriale della ditta Chimeco S.p.a. per l'importo di L. 11.442.000.000, è stato determinato il contributo definitivo, ai sensi dell'art. 39 del testo unico n. 76/1990, pari a L. 8.581.500.000 e fissato in L. 28.000.000 il valore del lotto di suolo predetto, pari a L. 4.000 al mq, interamente detratto in sede di liquidazione del saldo del contributo;

Visto il decreto n. 174/GST/MICA del 29 settembre 1995 del Direttore generale della produzione industriale con il quale è stato autorizzato il maggiore impegno pari a L. 1.395.061.000 relativo all'erogazione del primo acconto ISTAT ed è stato rideterminato il saldo spettante alla ditta, con la detrazione degli oneri di gestione dell'area a tutto il 31 ottobre 1994;

Visto il decreto n. 202/GST/MICA del 12 dicembre 1996 del Direttore generale della produzione industriale con il quale è stata impegnata la somma complessiva di L. 1.952.926.584, di cui L. 1.817.926.584 per l'esecuzione del lodo arbitrale in data 24 aprile 1996, intercorso tra la Chimeco S.p.a. ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e L. 135.000.000 per il pagamento della quota di due terzi dei compensi e delle spese del collegio arbitrale;

Vista la certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura di Caserta in data 25 marzo 1996 per la ditta medesima;

Accertato che tale lotto è costituito da terreno della superficie di mq 15.017, ubicato nel comune di Buccino, e distinto in catasto al foglio n. 52, particella n. 505 (ex 319/m), giusta frazionamento redatto su estratto di mappa n. 400234 di cui al tipo mappale n. 55.66;

Visto l'appunto predisposto dalla competente struttura operativa, dal quale si rileva l'avvenuta verifica della completa realizzazione dell'iniziativa, dell'osservanza delle obbligazioni di cui al disciplinare di concessione e, quindi, del conseguimento dei requisiti previsti per l'ottenimento in proprietà del lotto;

Viste le note n. 1479 del 30 marzo 1995 del capo di gabinetto del Ministro e n. 21 SAP 8 della D.G.P.I. relative alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta richiamato decreto legislativo n. 29/1993;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 266 del 7 agosto 1997, si possa provvedere al trasferimento in proprietà alla ditta Chimeco S.p.a. del lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 15.017, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio n. 52, particella n. 505 (ex 319/m);

Visto che con fax del 3 settembre 1997 la ditta ha trasmesso il certificato di vigenza del 2 settembre 1997 ed il certificato del tribunale civile e penale di Salerno - sezione fallimentare, del 28 agosto 1997 dal quale risulta che, a carico della stessa, non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta Chimeco S.p.a. il lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 15.017, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio n. 52, particella n. 505 (ex 319/m), di cui in premessa.

Art. 2.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dalla ditta stessa in sede di sottoscrizione del disciplinare, ad esclusione di quelli modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 3.

Per il presente trasferimento troveranno applicazione i benefici fiscali vigenti.

Roma, 3 novembre 1997

*Il direttore generale:* SAPPINO

**97A9804**

DECRETO 3 novembre 1997.

**Trasferimento in proprietà alla ditta Siprio S.p.a. di un lotto di terreno industriale in Buccino.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto del 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed, in particolare, l'art. 1 relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto MICA 22 giugno 1993 con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto che l'art. 7 del suddetto decreto ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sugli interventi per le zone terremotate, nell'ambito degli interventi urgenti per l'economia;

Vista il decreto e l'allegato disciplinare del 13 marzo 1984 del Ministro segretario di Stato, designato dall'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con il quale l'iniziativa industriale S.I.Pr.I.O. S.p.a. è stata ammessa al contributo di cui al citato art. 32 per L. 2.986.000.000, a fronte di un costo globale ritenuto congruo dell'intervento pari a L. 3.982.000.000;

Visto il decreto n. 650/32-BE/PCM del 30 giugno 1989 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato modificato il contributo totale provvisoriamente assentito in favore della ditta in L. 4.157.000.000, a fronte di un costo totale ammesso dell'intervento di L. 5.543.000.000;

Visto il decreto n. 186/GST/MICA del 25 ottobre 1994 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stato approvato il collaudo finale dell'8 gennaio 1987 relativo agli interventi per la realizzazione dell'insediamento industriale della ditta S.I.Pr.I.O. S.p.a. per l'importo di L. 5.472.000.000 ed è stato determinato il contributo definitivo, ai sensi dell'art. 39 del testo unico n. 76/1990, pari a L. 3.928.716.200 e fissato in L. 56.000.000 il valore del lotto di suolo assegnato, pari a L. 5.600 al mq, interamente detratto in sede di liquidazione del saldo del contributo;

Vista la certificazione antimafia rilasciata dalla prefettura di Napoli in data 22 ottobre 1996 per la ditta medesima;

Accertato che tale lotto è costituito da terreno della superficie di mq 10972, ubicato nel comune di Buccino e distinto in catasto al foglio n. 52, particella n. 495 (ex 319/c), giusta frazionamento redatto su estratto di mappa n. 400234 di cui al tipo mappale n. 55.66;

Visto l'appunto predisposto dalla competente struttura operativa, dal quale si rileva l'avvenuta verifica della completa realizzazione dell'iniziativa, dell'osservanza delle obbligazioni di cui al disciplinare di concessione e, quindi, del conseguimento dei requisiti previsti per l'ottenimento in proprietà del lotto;

Viste le note n. 1479 del 30 marzo 1995 del capo di gabinetto del Ministro e n. 21 SAP 8 della D.G.P.I. relative alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta richiamato decreto legislativo n. 29/ 1993;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 266 del 7 agosto 1997, si possa provvedere al trasferimento in proprietà alla ditta S.I.Pr.I.O. S.p.a. del lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq. 10972, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio n. 52, particella n. 495 (ex 319/c);

Visto il certificato di vigenza del 4 luglio 1997 presentato dalla ditta in data 3 settembre 1997, dal quale si evince che, a carico della stessa, non risulta pervenuta, negli ultimi cinque anni, all'ufficio dei registri delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

Decreta:

### Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta S.I.Pr.I.O. S.p.a. il lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq. 10972, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio n. 52, particella n. 495 (ex 319/c), di cui in premessa.

### Art. 2.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dalla ditta stessa in sede di sottoscrizione del disciplinare, ad esclusione di quelli modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 3.

Per il presente trasferimento troveranno applicazione i benefici fiscali vigenti.

Roma, 3 novembre 1997

*Il direttore generale:* SAPPINO

97A9805

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 settembre 1997.

**Modifica delle schede di rilevamento dei dati relativi alle attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT).**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, di detto testo unico che prevede che il Ministro della sanità determini, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni e province autonome e da parte delle aziende unità sanitarie locali, dei dati concernenti le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

Visto il decreto del Ministro della sanità 3 ottobre 1991 con il quale sono state definite le modalità di rilevazione delle attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT);

Considerata l'opportunità di modificare i modelli di rilevazione di cui al precedente decreto eliminando le informazioni rivelatesi poco utili o non attendibili, modificando le modalità richieste per alcuni tipi di informazioni e introducendo ulteriori informazioni importanti al fine di una migliore valutazione dell'attività dei servizi o di una più adeguata conoscenza del fenomeno tossicodipendenza;

Tenuto conto della documentazione elaborata nell'ambito di un gruppo di lavoro tecnico di funzionari ministeriali e regionali all'uopo costituito presso il competente ufficio del Ministero della sanità;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

*Modelli di rilevazione dei dati*

1. A decorrere dal 1° luglio 1997 le aziende unità sanitarie locali inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della sanità le informazioni richieste con i nuovi modelli di rilevazione sotto specificati, che costituiscono parte integrante del presente decreto:

SER.01 - Dati anagrafici dei servizi pubblici per le tossicodipendenze;

SER.02 - Caratteristiche del personale assegnato al servizio;

ANN.01 - Utenti distribuiti per fasce di età;

ANN.02 - Utenti distribuiti per sostanza stupefacente d'abuso;

ANN.03 - Trattamenti;

ANN.04 - Testo sierologico HIV;

ANN.05 - Test epatite virale B;

ANN.06 - Test epatite virale C;

SEM.01 - Scheda semestrale.

Art. 2.

*Modalità di compilazione dei modelli*

1. I modelli di cui all'art. 1 sono compilati a cura del responsabile del SERT, tenendo conto delle note esplicative predisposte per ciascuno di essi.

Art. 3.

*Modalità di trasmissione*

1. I modelli SER.01, SER.02, ANN.01, ANN.02, ANN.03, ANN.04, ANN.05 e ANN.06 hanno periodicità annuale e sono inviati dai responsabili dei SERT alle regioni e province autonome e al Ministero della sanità entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la rilevazione.

2. Il modello SEM.01 ha periodicità semestrale ed è inviato dai responsabili dei SERT alle regioni e province autonome e al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data delle rilevazioni di tipo puntuale o istantaneo cui si riferisce.

Art. 4.

*Elaborazioni regionali e nazionali*

1. Ai fini della relativa comunicazione all'osservatorio di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte del Ministero della sanità, le regioni e province autonome provvedono alle opportune verifiche dei dati trasmessi dai SERT, curandone l'inoltro al Ministero stesso entro trenta giorni successivi alle scadenze di cui all'art. 3.

2. Nei successivi sessanta giorni il Ministero della sanità effettua i riepiloghi e le elaborazioni a carattere nazionale e ne cura l'invio alle regioni e province autonome e ai SERT.

Art. 5.

*Abrogazione di norme pregresse*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme riguardanti la rilevazione dei dati, nella stessa materia, di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1997

*Il Ministro:* BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 38*

*Ministero della Sanità - Sistema Informativo Sanitario*
*Dipartimento della Prevenzione*
*Ufficio Dipendenze da Farmaci e Sostanze d'abuso e AIDS*

**SEM. 01**

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**

ANNO DI RIFERIMENTO [ ] 15 GIUGNO [ ] 15 DICEMBRE [ ]

REGIONE [ ] AZIENDA U.S.L. [ ] SERVIZIO [ ]

**UTENTI IN CARICO**

MASCHI [ ] FEMMINE [ ] TOTALE [ ]

**UTENTI RESIDENTI**

RESIDENTI [ ] NON RESIDENTI [ ]

**SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO PRIMARIA**

EROINA [ ] CANNABINOIDI [ ]

COCAINA [ ] ALTRO [ ]

**TRATTAMENTO**

| | NUMERO DI SOGGETTI | | |
|---|---|---|---|
| | nei servizi pubblici | nelle strutture riabilitative | in carcere |
| 1) SOLO PSICO-SOCIALE E/O RIABILITATIVO | | | |
| SOSTEGNO PSICOLOGICO | | | |
| PSICOTERAPIA | | | |
| INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE | | | |
| 2) FARMACOLOGICO | | | |
| METADONE | | | |
| a) breve termine (<= 30 gg.) | | | |
| b) medio termine (30gg.-6 mesi) | | | |
| c) lungo termine (>6 mesi) | | | |
| NALTREXONE | | | |
| CLONIDINA | | | |
| ALTRI FARMACI NON SOSTITUTIVI | | | |

**SOGGETTI IN STRUTTURE RIABILITATIVE**

MASCHI [ ] FEMMINE [ ] TOTALE [ ]

**SOGGETTI APPOGGIATI**

MASCHI [ ] FEMMINE [ ] TOTALE [ ]

Data [ ] / [ ] / [ ]    Il Responsabile del SERT

## MODALITA' DI COMPILAZIONE

Scopo di questo modello è valutare il potenziale flusso **giornaliero** al Servizio.
A tal fine si utilizza un metodo di studio detto di prevalenza "puntuale" o "istantanea", che fotografa la popolazione tossicodipendente del Servizio ad una data prefissata.
Devono, quindi, essere rilevate le informazioni relative agli utenti che risultano in carico al Servizio nel giorno indicato e non agli utenti afferenti in quel giorno.
Tale rilevazione vuole visualizzare la situazione in due giorni fissati scelti in periodi dell'anno diversi (15 giugno e 15 dicembre).

Quadro A
**ANNO DI RIFERIMENTO**: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati
**15 GIUGNO, 15 DICEMBRE**: barrare la casella corrispondente al giorno della rilevazione

Quadro B
**REGIONE**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986
**AZIENDA USL**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche
**SERVIZIO**: indicare il codice meccanografico assegnato
Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

Quadro C
**UTENTI IN CARICO**: indicare il numero di soggetti che risultano in trattamento alla data indicata in quanto tossicodipendenti e che abbiano ricevuto almeno una prestazione negli ultimi 30 giorni. Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.
Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).
Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento
**SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO PRIMARIA**: si intende la sostanza d'abuso che ha determinato la richiesta di trattamento l'ultima volta che il soggetto è stato preso in carico presso il Servizio
**TRATTAMENTO**: indicare il numero di soggetti in carico che risultano in trattamento alla data indicata ad opera del servizio, distinti per tipologia di trattamento e secondo la sede in cui tale trattamento viene effettuato (servizio, struttura riabilitativa o carcere). Uno stesso soggetto può essere contato più di una volta qualora risulti sottoposto, alla data indicata, a trattamenti di diversa tipologia.
Si precisa che la voce "strutture riabilitative" comprende le strutture residenziali, semiresidenziali e i centri di I accoglienza.

⇒ Per trattamento "solo psico-sociale e/o riabilitativo" si intende un programma che prevede esclusivamente interventi di tipo psico-sociale o riabilitativo quali:
- Sostegno psicologico: 1) colloqui di consultazione psicologica; 2) sostegno psicologico alla famiglia;
- Psicoterapia: 1) psicoterapia individuale; 2) psicoterapia di gruppo; 3) psicoterapia familiare;
- Interventi di servizio sociale: 1) prestazioni socio-assistenziali; 2) sostegno sociale-educativo; 3) inserimento lavorativo; 4) formazione professionale.

Nella prima riga (solo psico-sociale e/o riabilitativo) deve essere indicato il numero totale di soggetti che effettua almeno uno degli interventi successivamente specificati.
Nelle 3 righe successive (sostegno psicologico; psicoterapia; interventi di servizio sociale) va indicato il numero di soggetti che ricevono ciascuna delle specifiche prestazioni previste; pertanto se un soggetto riceve più interventi di tipo diverso va contato ogni volta.
N.B.: la prima riga non è il totale delle 3 righe successive.

⇒ Per trattamento "farmacologico" si intende un programma che prevede interventi di tipo farmacologico, anche integrati con interventi riabilitativi

**SOGGETTI IN STRUTTURE RIABILITATIVE**: indicare il numero di soggetti in carico che, alla data indicata, risultano in trattamento presso strutture riabilitative (residenziali, semiresidenziali, centri di I accoglienza)
**SOGGETTI APPOGGIATI**: indicare il numero di soggetti che sono temporaneamente trattati presso il Servizio, pur risultando in carico altrove

*Ministero della Sanità - Sistema Informativo Sanitario*
*Dipartimento della Prevenzione*
*Ufficio Dipendenze da Farmaci e Sostanze d'abuso e AIDS*

**SER. 01**

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**
DATI ANAGRAFICI DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE TOSSICODIPENDENZE

REGIONE AZIENDA USL SERVIZIO

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA C.A.P.

TELEFONO /

FAX /

**RESPONSABILE DEL SERT**

COGNOME

NOME

QUALIFICA

NUMERO STRUTTURE CARCERARIE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA POPOLAZIONE CARCERARIA MEDIA

NUMERO COMUNITA' TERAPEUTICHE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA NUMERO MEDIO DI PRESENZE

Data / /

Il Responsabile del SERT

## MODALITA' DI COMPILAZIONE

Con il modello si intende costituire e mantenere aggiornata l'anagrafe dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze.

Quadro A
**ANNO DI RIFERIMENTO**: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente)

Quadro B
**REGIONE**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986
**AZIENDA USL**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche
**SERVIZIO**: indicare il codice meccanografico assegnato
Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

Quadro C
**NUMERO DI STRUTTURE CARCERARIE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA**: indicare il numero di istituti di pena presenti nel territorio e con i quali il Servizio sia convenzionato per l'assistenza dei tossicodipendenti detenuti
**POPOLAZIONE CARCERARIA MEDIA:** indicare il numero complessivo di detenuti mediamente presenti in tali strutture

Quadro C
**NUMERO DI COMUNITA' TERAPEUTICHE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA:** indicare il numero di comunità terapeutiche presenti nel territorio e con le quali il Servizio sia convenzionato per l'assistenza ai tossicodipendenti
**NUMERO MEDIO DI PRESENZE:** indicare il numero complessivo di soggetti mediamente presenti in tali strutture

*Ministero della Sanità - Sistema Informativo Sanitario*
*Dipartimento della Prevenzione*
*Ufficio Dipendenze da Farmaci e Sostanze d'abuso e AIDS*

**SER. 02**

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**
CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO

[illegible]

REGIONE AZIENDA USL SERVIZIO

[illegible]

| QUALIFICA | NUMERO ADDETTI ALLE TOSSICODIPENDENZE | | |
|---|---|---|---|
| | ESCLUSIVAMENTE | PARZIALMENTE | A CONVENZIONE |
| 1. Medici | | | |
| 2. Infermieri o assistenti sanitari | | | |
| 3. Psicologi | | | |
| 4. Assistenti sociali | | | |
| 5. Educatori | | | |
| 6. Amministrativi | | | |
| 7. .......................................... | | | |
| 8. .......................................... | | | |
| 9. .......................................... | | | |
| **TOTALE** | | | |

Data / /

Il Responsabile del SERT

**MODALITA' DI COMPILAZIONE**

Con il modello si intende rilevare la situazione al 31 dicembre di ogni anno del personale al Servizio.

Quadro A
**ANNO DI RIFERIMENTO**: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

Quadro B
**REGIONE**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986
**AZIENDA USL**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche
**SERVIZIO**: indicare il codice meccanografico assegnato
Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

Quadro C
**QUALIFICA**: è offerta la possibilità di indicare fino a tre figure professionali, non predefinite
**N.ADDETTI ESCLUSIVAMENTE ALLE TOSSICODIPENDENZE**: si intende il personale dipendente (cfr. D.M. n.444/90) che svolge il proprio servizio solo in questo settore (a tempo pieno o a tempo parziale)
**N.ADDETTI PARZIALMENTE ALLE TOSSICODIPENDENZE**: si intende il personale dipendente che oltre ad esplicare servizio continuativo nel settore tossicodipendenza, svolge attività anche in altri settori (cfr. D.M. n.444/90)
**N. ADDETTI A CONVENZIONE:** si intende il personale con rapporto di lavoro a convenzione con il Servizio

*Ministero della Sanità - Sistema Informativo Sanitario*
*Dipartimento della Prevenzione*
*Ufficio Dipendenze da Farmaci e Sostanze d'abuso e AIDS*

**ANN. 01**

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**

UTENTI DISTRIBUITI PER FASCE DI ETA'

REGIONE AZIENDA U.S.L. SERVIZIO

| ETA' | NUOVI UTENTI | | GIA' IN CARICO O RIENTRATI | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| | MASCHI | FEMMINE | MASCHI | FEMMINE | |
| <15 | | | | | |
| 15-19 | | | | | |
| 20-24 | | | | | |
| 25-29 | | | | | |
| 30-34 | | | | | |
| 35-39 | | | | | |
| >39 | | | | | |
| TOT. | | | | | |

MASCHI FEMMINE TOTALE

Data: / /

Il Responsabile del SERT

**MODALITA' DI COMPILAZIONE**

Scopo di questo modello è rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, l'età e il sesso dei soggetti in carico presso il Servizio, distinguendo i nuovi utenti da quelli già in carico o rientrati.
L'età va valutata in anni compiuti alla data di riferimento del 31 dicembre di ogni anno.

Un utente è **"preso in carico"** quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza.
Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).
Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento.
Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purché qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.
Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.

Quadro A
**ANNO DI RIFERIMENTO**: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

Quadro B
**REGIONE**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986
**AZIENDA USL**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche
**SERVIZIO**: indicare il codice meccanografico assegnato
Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

Quadro C
**SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO**: indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza.
**NUOVI UTENTI**: indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e quindi vengono presi in carico dal Servizio stesso.
**GIA' IN CARICO O RIENTRATI**: indicare il numero di soggetti già in carico dall'anno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti

Quadro D
**SOGGETTI "APPOGGIATI"**: indicare il numero di soggetti che sono temporaneamente trattati presso il Servizio, pur risultando in carico altrove

*Ministero della Sanità - Sistema Informativo Sanitario*
*Dipartimento della Prevenzione e dei Farmaci*
*Ufficio Dipendenze da Farmaci e Sostanze d'abuso e AIDS*

**ANN.02**

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**
UTENTI DISTRIBUITI PER SOSTANZA STUPEFACENTE D'ABUSO

REGIONE AZIENDA U.S.L. SERVIZIO

| SOSTANZA | USO PRIMARIO | USO SECONDARIO | USO PER VIA ENDOVENOSA (solo primario) |
|---|---|---|---|
| 1. ALLUCINOGENI | | | |
| 2. AMFETAMINE | | | |
| 3. ECSTASY e analoghi | | | |
| 4. BARBITURICI | | | |
| 5. BENZODIAZEPINE | | | |
| 6. CANNABINOIDI | | | |
| 7. COCAINA | | | |
| 8. CRACK | | | |
| 9. EROINA | | | |
| 10. METADONE | | | |
| 11. MORFINA | | | |
| 12. ALTRI OPPIACEI | | | |
| 13. INALANTI | | | |
| 14. ALCOOL | | | |
| 15. ALTRO | | | |
| **TOTALE** | | | |

Data: / /

Il Responsabile del SERT

## MODALITA' DI COMPILAZIONE

Scopo di questo modello è rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il numero dei soggetti in carico presso il Servizio, distinguendoli in base alla sostanza stupefacente d'abuso e in base all'uso primario o secondario che il soggetto ne ha fatto.

Un utente è **"preso in carico"** quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza.
Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).
Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento.
Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purché qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.
Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.

Quadro A
**ANNO DI RIFERIMENTO**: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

Quadro B
**REGIONE**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986
**AZIENDA USL**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche
**SERVIZIO**: indicare il codice meccanografico assegnato
Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

Quadro C
**SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO**: indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza.
**USO PRIMARIO:** indicare, per ogni sostanza, il numero di soggetti per i quali l'abuso di tale sostanza ha determinato l'intervento del Servizio
**USO SECONDARIO**: indicare il numero di soggetti che usano tale sostanza come alternativa abituale alla sostanza per la quale sono stati classificati come "USO PRIMARIO"
**USO PER VIA ENDOVENOSA (solo primario):** indicare il numero di soggetti che assumono la sostanza stupefacente di uso primario, anche saltuariamente, per via endovenosa

*Ministero della Sanità - Sistema Informativo Sanitario*
*Dipartimento della Prevenzione*
*Ufficio Dipendenze da Farmaci e Sostanze d'abuso e AIDS*

**ANN.03**

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**
TRATTAMENTI

REGIONE [ ] AZIENDA U.S.L. [ ] SERVIZIO [ ]

| TIPOLOGIE | nei servizi pubblici | | nelle strutture riabilitative | | in carcere | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | numero di soggetti | numero di trattamenti | numero di soggetti | numero di trattamenti | numero di soggetti | numero di trattamenti |
| 1. SOLO PSICO-SOCIALE E/O RIABILITATIVO | | | | | | |
| SOSTEGNO PSICOLOGICO | | | | | | |
| PSICOTERAPIA | | | | | | |
| INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE | | | | | | |
| 2. FARMACOLOGICO | | | | | | |
| METADONE: | | | | | | |
| a) breve termine(<=30 gg) | | | | | | |
| b) medio termine (tra 30 gg e 6 mesi) | | | | | | |
| c) lungo termine (> 6 mesi) | | | | | | |
| NALTREXONE | | | | | | |
| CLONIDINA | | | | | | |
| ALTRI FARMACI NON SOSTITUTIVI | | | | | | |

**SOGGETTI IN STRUTTURE RIABILITATIVE**

MASCHI [ ] FEMMINE [ ] TOTALE [ ]

Data [ ] / [ ] / [ ] Il Responsabile del SERT

## MODALITA' DI COMPILAZIONE

Scopo di questo modello è rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il numero dei soggetti trattati e di trattamenti erogati dal Servizio, distinti per tipologia, e il numero di soggetti in carico presso il Servizio in trattamento presso strutture riabilitative

Un utente è **"preso in carico"** quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza.
Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).
Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento.
Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purché qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.
Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.

<u>Quadro A</u>
**ANNO DI RIFERIMENTO**: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

<u>Quadro B</u>
**REGIONE**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986
**AZIENDA USL**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche
**SERVIZIO**: indicare il codice meccanografico assegnato
Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

<u>Quadro C</u>
**NUMERO DI SOGGETTI**: indicare, per ognuna delle tipologie e secondo la sede in cui il trattamento viene effettuato (servizio, struttura riabilitativa e carcere), il numero di soggetti in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza, che sono stati trattati. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio uno stesso soggetto può essere contato più di una volta solo qualora venga sottoposto, nel periodo di riferimento, a trattamenti di diversa tipologia mentre un soggetto che ripete più cicli dello stesso trattamento deve essere conteggiato una sola volta
**NUMERO TRATTAMENTI:** indicare, per ognuna delle tipologie e secondo la sede in cui il trattamento viene effettuato (servizio, struttura riabilitativa e carcere), il numero di trattamenti assegnati dal Servizio. La voce si riferisce ai programmi di trattamento e non alle singole attività o procedure previste dal programma terapeutico
Si precisa che la voce "strutture riabilitative" comprende le strutture residenziali, semiresidenziali e i centri di I accoglienza.

⇒ Per trattamento "solo psico-sociale e/o riabilitativo" si intende un programma che prevede esclusivamente interventi di tipo psico-sociale o riabilitativo quali:
- Sostegno psicologico: 1) colloqui di consultazione psicologica; 2) sostegno psicologico alla famiglia;
- Psicoterapia: 1) psicoterapia individuale; 2) psicoterapia di gruppo; 3) psicoterapia familiare;
- Interventi di servizio sociale: 1) prestazioni socio-assistenziali; 2) sostegno sociale-educativo; 3) inserimento lavorativo; 4) formazione professionale.

Nella prima riga (solo psico-sociale e/o riabilitativo) deve essere indicato il numero totale di soggetti che ha effettuato, nel corso dell'anno, almeno uno degli interventi successivamente specificati.
Nelle 3 righe successive (sostegno psicologico; psicoterapia; interventi di servizio sociale) va indicato il numero di soggetti che hanno ricevuto, nel corso dell'anno, ciascuna delle specifiche prestazioni previste; pertanto se un soggetto ha ricevuto più interventi di tipo diverso va contato ogni volta.
N.B.: la prima riga non è il totale delle 3 righe successive.

⇒ Per trattamento "farmacologico" si intende un programma che prevede interventi di tipo farmacologico, anche integrati con interventi riabilitativi

**SOGGETTI IN STRUTTURE RIABILITATIVE**: indicare il numero di soggetti in carico che risultano in trattamento presso strutture riabilitative (residenziali, semiresidenziali, centri di I accoglienza), anche se inviati in anni precedenti a quello di riferimento

*Ministero della Sanità - Sistema Informativo Sanitario*
*Dipartimento della Prevenzione*
*Ufficio Dipendenze da Farmaci e Sostanze d'abuso e AIDS*

**ANN.04**

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**
**TEST SIEROLOGICO HIV**

REGIONE ______ AZIENDA U.S.L. ______ SERVIZIO ______

| ESAME HIV | NUOVI INGRESSI | | GIA' IN CARICO O RIENTRATI | |
|---|---|---|---|---|
| | MASCHI | FEMMINE | MASCHI | FEMMINE |
| 1) POSITIVO | | | | |
| 2) NEGATIVO | | | | |
| 3) NON ESEGUITO | | | | |
| 4) NON NOTO | | | | |
| TOTALE | | | | |

Data ____ / ____ / ________ Il Responsabile del SERT

**MODALITA' DI COMPILAZIONE**

Scopo di questo modello è monitorare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la prevalenza di anticorpi Anti-HIV nei soggetti in carico presso il Servizio

Un utente è **"preso in carico"** quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza.
Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es., a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).
Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento.
Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purché qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.
Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.

Quadro A
**ANNO DI RIFERIMENTO**: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

Quadro B
**REGIONE**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986
**AZIENDA USL**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche
**SERVIZIO**: indicare il codice meccanografico assegnato
Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

Quadro C
**SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO**: indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza
**NUOVI UTENTI**: indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e quindi vengono presi in carico dal Servizio stesso
**GIA' IN CARICO O RIENTRATI**: indicare il numero di soggetti già in carico dall'anno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti

In riferimento all'esame HIV:

- **"POSITIVO"**: si fa riferimento a tutti coloro per i quali è disponibile la documentazione della positività verificata con l'esecuzione anche del test di conferma
- **"NEGATIVO"**: si intende un soggetto che ha effettuato un test risultato tale durante l'ultimo anno
- **"NON ESEGUITO"**: vanno compresi tutti coloro che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno
- **"NON NOTO"**: vanno compresi tutti coloro per i quali il dato sull'infezione da HIV non è disponibile

*Ministero della Sanità - Sistema Informativo Sanitario*
*Dipartimento della Prevenzione*
*Ufficio Dipendenze da Farmaci e Sostanze d'abuso e AIDS*

**ANN.05**

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**
TEST EPATITE VIRALE B

REGIONE AZIENDA U.S.L. SERVIZIO

| ESAME EPATITE VIRALE B | NUOVI INGRESSI | | GIA' IN CARICO O RIENTRATI | |
|---|---|---|---|---|
| | MASCHI | FEMMINE | MASCHI | FEMMINE |
| 1) POSITIVO | | | | |
| 2) NEGATIVO | | | | |
| 3) VACCINATO | | | | |
| 4) NON ESEGUITO | | | | |
| 5) NON NOTO | | | | |
| TOTALE | | | | |

Data / / Il Responsabile del SERT

## MODALITA' DI COMPILAZIONE

Scopo di questo modello è monitorare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la quota dei soggetti in carico presso il Servizio che risultano affetti dall'infezione del virus dell'epatite B (attuale o pregressa)

Un utente è **"preso in carico"** quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza.
Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).
Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento.
Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purché qualcuno degli operatori del servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.
Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.

Quadro A
**ANNO DI RIFERIMENTO**: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

Quadro B
**REGIONE**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986
**AZIENDA USL**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche
**SERVIZIO**: indicare il codice meccanografico assegnato
Per i codici fare riferimento all'Indirizzario del Ministero della Sanità

Quadro C
**SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO**: indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza
**NUOVI UTENTI**: indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e quindi vengono presi in carico dal Servizio stesso
**GIA' IN CARICO O RIENTRATI**: indicare il numero di soggetti già in carico dall'anno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti

In riferimento all'esame dell'epatite virale B:

- **"POSITIVO"**: si fa riferimento a tutti coloro per i quali è disponibile la documentazione della positività verificata con l'esecuzione anche del test di conferma
- **"NEGATIVO"**: si intende un soggetto che ha effettuato un test risultato tale durante l'ultimo anno
- **"VACCINATO"**: si intende un soggetto che ha regolarmente completato il ciclo di somministrazioni vaccinali e che ha eseguito un successivo controllo sierologico che ha confermato la risposta al vaccino
- **"NON ESEGUITO"**: vanno compresi tutti coloro che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno
- **"NON NOTO"**: vanno compresi tutti coloro per i quali il dato sull'infezione da epatite virale B non è disponibile

*Ministero della Sanità - Sistema Informativo Sanitario*
*Dipartimento della Prevenzione*
*Ufficio Dipendenze da Farmaci e Sostanze d'abuso e AIDS*

**ANN.06**

**RILEVAZIONE ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE**
**TEST EPATITE VIRALE C**

REGIONE AZIENDA U.S.L. SERVIZIO

| ESAME EPATITE VIRALE C | NUOVI INGRESSI | | GIA' IN CARICO O RIENTRATI | |
|---|---|---|---|---|
| | MASCHI | FEMMINE | MASCHI | FEMMINE |
| 1) POSITIVO | | | | |
| 2) NEGATIVO | | | | |
| 3) NON ESEGUITO | | | | |
| 4) NON NOTO | | | | |
| TOTALE | | | | |

Data / / Il Responsabile del SERT

## MODALITA' DI COMPILAZIONE

Scopo di questo modello è monitorare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la quota dei soggetti in carico presso il Servizio che risultano affetti dall'infezione del virus dell'epatite C

Un utente è **"preso in carico"** quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza.
Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale).
Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento.
Va ritenuto in carico anche l'utente in comunità purché qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita l'utente.
Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool.

Quadro A
**ANNO DI RIFERIMENTO**: indicare l'anno a cui fanno riferimento i dati

Quadro B
**REGIONE**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986
**AZIENDA USL**: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche
**SERVIZIO**: indicare il codice meccanografico assegnato (cfr. Indirizzario del Ministero della Sanità)

Quadro C
**SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO**: indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante l'anno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza
**NUOVI UTENTI**: indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e quindi vengono presi in carico dal Servizio stesso
**GIA' IN CARICO O RIENTRATI**: indicare il numero di soggetti già in carico dall'anno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti

In riferimento all'esame dell'epatite virale C:

- **"POSITIVO"**: si fa riferimento a tutti coloro per i quali è disponibile la documentazione della positività verificata con l'esecuzione anche del test di conferma
- **"NEGATIVO"**: si intende un soggetto che ha effettuato un test risultato tale durante l'ultimo anno
- **"NON ESEGUITO"**: vanno compresi tutti coloro che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno
- **"NON NOTO"**: vanno compresi tutti coloro per i quali il dato sull'infezione da epatite virale C non è disponibile

**97A9761**

DECRETO 10 novembre 1997.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di vigilatrice d'infanzia.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplomierte Kinderkranken-und Sauglingsschwester», conseguito dalla sig.ra Kuhebacher Gertrud, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplomierte Kinderkranken-und Sauglingsschwester», conseguito in Austria, in data 30 settembre 1987, dalla sig.ra Kuhebacher Gertrud, nata a San Candido (Italia) il 21 agosto 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

*Il dirigente generale:* D'ARI

97A9743

DECRETO 10 novembre 1997.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di podologo.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Diplome d'Etat de Pédicure-Podologue», conseguito dalla sig.a Butaeye Sophie Irène Yveline, cittadina francese;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «podologo» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Il titolo di studio «Diplome d'Etat de Pédicure-Podologue», conseguito in Francia, in data 2 luglio 1992, dalla sig.a Butaeye Sophie Iréne Yveline, nata a Parigi in data 7 aprile 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «podologo», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

*Il dirigente generale:* D'ARI

97A9744

DECRETO 10 novembre 1997.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Hammashuoltajan Tutkintotodistus», conseguito in Finlandia dalla sig.ra Leinonen Riitta Hannele;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «igienista dentale», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Il titolo di studio «Hammashuoltajan Tutkintotodistus», conseguito in Finlandia in data 20 dicembre 1991, dalla sig.ra Leinonen Riitta Hannele, nata a Taipalsaari il 14 ottobre 1963, è riconosciuto quale titolo

abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «igienista dentale» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

*Il dirigente generale:* D'ARI

**97A9745**

---

DECRETO 11 novembre 1997.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.**

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Fysiotherapeut», conseguito in Olanda dalla sig.ra Van Rijnberk Marie-Louise;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Il titolo di studio «Fysiotherapeut», conseguito in Olanda in data 29 settembre 1983, dalla sig.ra Van Rijnberk Marie-Louise, nata ad Amsterdam il 10 agosto 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1997

*Il dirigente generale:* D'ARI

**97A9746**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 novembre 1997.

**Modificazione al decreto ministeriale 15 settembre 1997, recante modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a partire dal 22 settembre 1997.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 15 settembre 1997, con cui sono fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a partire dal 22 settembre 1997;

Visto in particolare l'art. 7 del suindicato decreto;

Ritenuta l'opportunità di uniformare per tutte e tre le tipologie di titoli la tecnica di presentazione delle richieste in asta da parte degli operatori e di modificare pertanto il citato art. 7;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 15 settembre 1997 è così modificato:

«I prezzi indicati dagli operatori possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un centesimo di lire o multiplo di tale cifra».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

*Il Ministro:* CIAMPI

**97A9824**

---

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 novembre 1997.

**Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni.**

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 95/51/CE, 95/62/CE, 96/2/CE, 96/19/CE, 97/13/CE e 97/33/CE, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;

Visti, in particolare, del predetto regolamento:

l'art. 6, comma 6, che individua i casi per i quali è previsto il rilascio di una licenza individuale;

l'art. 19, comma 1, che stabilisce la predisposizione della procedura di rilascio delle licenze individuali, previa comunicazione alla Commissione europea;

l'art. 20, comma 2, riguardante le applicazioni di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni mediante l'impiego dello standard DECT;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997 riguardante l'istituzione della Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alle norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, riguardante la delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Viste le convenzioni stipulate in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società SIP, Italcable e Telespazio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplinano la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Vista la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM;

Vista la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;

Vista la risoluzione del Consiglio UE del 17 gennaio 1995 (96/C329/01);

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 13 novembre 1997;

Visti i pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 25 ottobre 1996, del 24 gennaio 1997 riguardanti i servizi di telecomunicazioni impieganti la tecnologia DECT e del 17 novembre 1997 ai quali si ritiene di doversi sostanzialmente adeguare sia pure con le seguenti precisazioni:

l'art. 6, commi 1 e 6, del regolamento, in linea con la normativa comunitaria, fissa esplicitamente i servizi soggetti ad autorizzazione generale o a licenza individuale;

l'indicazione di un termine semestrale per la definitiva decisione sullo scorporo aziendale in materia di applicazioni ad uso pubblico dello standard DECT, da parte della società Telecom Italia, è dovuta in considerazione della circostanza per la quale la sussistenza dei sussidi incrociati tra i servizi di gestione della rete pubblica ed i servizi offerti a tecnologia DECT non può essere preventivamente accertata, ma, solo al momento della sua rilevazione, può richiedersi, in particolare da parte delle autorità competenti in materia di concorrenza, ogni conseguente decisione;

Considerata, sempre con riferimento alle applicazioni ad uso pubblico dello standard DECT, da parte degli attuali concessionari di servizi di telecomunicazioni operanti in Italia, l'evoluzione della situazione competitiva anche avuto riguardo al processo di convergenza in atto tra le reti fisse e le reti radiomobili;

Ravvisata in particolare l'opportunità di eliminare ogni restrizione alla combinazione delle diverse tecnologie utilizzabili nella gestione delle reti fisse e delle reti mobili favorendo il perseguimento dell'obiettivo di creare le condizioni economiche, tecniche ed operative idonee a consentire lo sviluppo di nuove applicazioni tecnologiche;

Ritenuto opportuno agevolare lo sviluppo delle comunicazioni personali al fine di massimizzare i benefici a favore dell'utenza;

Vista la comunicazione della Commissione europea sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e personali (8805/97);

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

*a)* «regolamento», il provvedimento che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

*b)* «autorità», l'organismo istituito dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e definito anche dall'art. 1, comma 1, lettera *d),* del regolamento, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 25, della citata legge n. 249 del 1997;

*c)* «licenza individuale», un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad una impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, possono aggiungersi a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorità.

2. Al presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.

Art. 2.

*Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente provvedimento fissa le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi e di reti di telecomunicazioni.

2. È necessario il previo rilascio di una licenza individuale nei seguenti casi:

*a)* prestazione del servizio di telefonia vocale;

*b)* installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, in particolare quelle che prevedono l'utilizzo di frequenze radio e quelle che permettono l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni mediante l'impiego della tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) nonché quelle via cavo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

*c)* prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali;

*d)* assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni per l'espletamento di servizi offerti al pubblico diversi da quelli indicati nelle lettere *a), b)* e *c).*

3. È rilasciata un'unica licenza ove il medesimo soggetto intenda conseguire l'autorizzazione per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale.

4. È richiesta una licenza individuale nel caso di imposizione di obblighi speciali, quali:

*a)* oneri e condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria di servizi e reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali gli obblighi previsti per il servizio universale;

*b)* obblighi specifici per le imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta, su tutto il territorio nazionale, di reti pubbliche di telecomunicazioni o di servizi pubblici di telecomunicazioni.

5. Fermo quanto stabilito all'art. 2, comma 2, lettera *e),* punto 2 e punto 3, all'art. 9, comma 2, del regolamento e all'art. 4, commi 6 e 7, della legge n. 249 del 1997 ed ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 6, del regolamento, è richiesta una licenza individuale, secondo le modalità previste nel presente decreto, qualora si intenda utilizzare le infrastrutture già installate dalle società titolari di concessioni ovvero di autorizzazioni ad uso privato per l'espletamento di servizi di pubblica utilità.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del regolamento, il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenza. In tali casi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 10, del regolamento, si applica la procedura di licitazione di cui all'art. 6, comma 13, lettera *c),* del regolamento stesso. Rimane comunque fermo che, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del regolamento, l'Autorità è tenuta, fintantoché vi sono frequenze disponibili, a rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla base delle procedure, aperte e non discriminatorie, fissate dal presente provvedimento.

7. I servizi di rete via satellite rimangono disciplinati dal decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, e dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, e sue successive modificazioni.

Art. 3.

*Procedura di rilascio delle licenze individuali*

1. Fermo quanto stabilito nell'art. 6, comma 13, lettera *c),* del regolamento, relativamente all'espletamento di una procedura di licitazione, i soggetti con sede in ambito nazionale, in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE) o in uno dei Paesi aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), interessati all'ottenimento di una licenza individuale, sono tenuti a presentare all'Autorità una domanda contenente le informazioni:

*a)* elencate nell'allegato *A,* nel caso di offerta di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali;

*b)* elencate nell'allegato *B,* nel caso di installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, salve le precisazioni indicate nell'allegato stesso;

*c)* elencate nell'allegato *C,* nei casi di richiesta di specifiche numerazioni o di richiesta di assegnazione, anche mediante l'accesso in via non esclusiva, di frequenze radio per l'espletamento di servizi diversi da quelli indicati nelle lettere *a), b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 2;

*d)* elencate nell'allegato *D,* nel caso di richiesta per applicazioni ad uso pubblico della tecnologia DECT;

*e)* elencate negli allegati *A,* limitatamente al servizio di telefonia vocale, e *B,* nel caso di cui all'art. 2, comma 3, specificando l'intenzione di ottenere un'unica licenza per i casi previsti.

2. Alla domanda per il rilascio della licenza individuale di cui al comma 1 deve essere acclusa la seguente documentazione:

*a)* attestazione riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare;

*b)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato *F* da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

*c)* certificato di nazionalità della società; il controllo della società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;

*d)* certificato da cui risulti che gli amministratori della società non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

*e)* attestato dell'avvenuto versamento dei contributi di cui all'art. 6, comma 20, del regolamento limitatamente a quelli relativi all'istruttoria per il rilascio della licenza ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda;

*f)* assicurazione del Ministero o dell'ente, competenti alla vigilanza del settore, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *e)*, punto 2, del regolamento o, in alternativa, dichiarazione di responsabilità da parte delle società titolari di servizi di pubblica utilità che autocertifichi la adeguata tutela degli interessi pubblici nel caso che la domanda di licenza individuale riguardi l'offerta al pubblico di reti di telecomunicazioni già installate per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità. L'assicurazione o la predetta dichiarazione riguardano la compatibilità funzionale e strutturale della richiesta di utilizzazione delle infrastrutture già installate con l'assolvimento delle finalità istituzionali originarie, ed, in particolare, con l'assolvimento delle funzioni relative alla sicurezza della vita umana e degli impianti cui le predette infrastrutture di telecomunicazioni sono asservite. La documentazione deve contenere l'indicazione dettagliata delle strutture di rete destinate all'offerta al pubblico. Una relazione tecnica deve in ogni caso essere presentata al Ministero o all'ente, competenti alla vigilanza del settore, da parte delle società titolari di servizi di pubblica utilità, facendo riferimento alla licenza individuale richiesta dal soggetto costituito ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, della legge n. 249 del 1997.

3. L'Autorità è tenuta, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento istruttorio.

4. L'Autorità rilascia la licenza individuale nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 6, comma 13, lettere *a)* e *b)*, del regolamento. Ad ogni provvedimento di licenza individuale di cui all'art. 2, comma 2, ivi compresa la lettera *d)* solo nel caso in cui l'assegnazione di frequenze radio sia destinata al conseguimento dell'accesso alla rete pubblica, è associato uno specifico capitolato d'oneri che sarà redatto all'atto del rilascio della licenza sulla base degli elementi contenuti nella domanda di cui al comma 1 e degli obblighi di cui all'art. 4.

5. Se in corso d'esame la domanda risulta carente rispetto agli elementi previsti nell'elenco di cui agli allegati *A*, *B*, *C* e *D* e di cui al comma 2 o rispetto ad elementi informativi da considerare essenziali in quanto giustificati ed oggettivi, l'Autorità richiede, senza indugio e comunque non oltre due settimane dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni necessarie che l'interessato è tenuto a fornire entro quindici giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione delle richieste di integrazione.

6. L'Autorità nei casi di cui al comma precedente rilascia la licenza entro sei settimane dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di mancata presentazione nei termini della predetta documentazione, l'Autorità comunica tempestivamente all'interessato la decadenza della domanda.

7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale, deve essere comunicata, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, all'Autorità la quale, entro i successivi trenta giorni, può, con decisione motivata, richiedere all'interessato di presentare una nuova domanda di licenza.

8. L'offerta del servizio non può essere avviata prima del rilascio della relativa licenza individuale.

9. La licenza individuale non conferisce al titolare alcun diritto di esclusiva, relativamente all'oggetto della licenza medesima.

10. La licenza individuale ha una validità non superiore a quindici anni, da definire nel relativo provvedimento, è rinnovabile e può essere ceduta a terzi soltanto previo assenso dell'Autorità, ai sensi dell'art. 6, comma 28, del regolamento.

## Art. 4.

### *Obblighi del titolare di una licenza individuale*

1. Il titolare di una licenza individuale di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, quest'ultimo solo nel caso in cui l'assegnazione di frequenze radio sia destinata al conseguimento dell'accesso alla rete pubblica, è tenuto, sulla base delle condizioni previste nell'allegato *F* al regolamento, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 7, del regolamento stesso, a:

*a)* osservare le esigenze fondamentali di cui all'art. 12 del regolamento relative alla sicurezza delle operazioni di rete, al mantenimento dell'integrità della rete, all'interoperabilità dei servizi ed alla protezione dei dati;

*b)* applicare le norme tecniche di cui all'art. 14, comma 1, del regolamento;

*c)* rispettare le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale per l'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti determinate dall'Autorità;

*d)* fissare e pubblicare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento, gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura ed ai parametri di qualità del servizio, anche secondo le indicazioni di cui all'allegato *H* al regolamento stesso;

*e)* assicurare la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché l'impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell'utenza;

*f)* osservare, relativamente ai rapporti con gli utenti, le modalità di cui all'art. 16 del regolamento, anche in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali;

*g)* adottare e pubblicare, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, la carta dei servizi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del regolamento;

*h)* adottare i provvedimenti necessari per il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 del regolamento e dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;

*i)* negoziare, ove applicabile, l'interconnessione con gli organismi individuati nell'allegato *B* al regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo regolamento;

*j)* dar seguito, ove applicabile, alle richieste di interconnessione provenienti da operatori autorizzati nei Paesi terzi che hanno ratificato gli accordi in materia di liberalizzazione delle telecomunicazioni di base stipulati in sede di Organizzazione mondiale del commercio;

*k)* fornire, ove applicabile, le informazioni specifiche, previste dall'Autorità, in ordine agli accordi di interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento;

*l)* fornire all'Autorità, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del regolamento, una relazione contenente i dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi ed ogni indicatore utile al riguardo, nonché elementi di raffronto con il semestre precedente;

*m)* contribuire al finanziamento dei costi di fornitura del servizio universale sulla base dell'art. 3, commi 6, 11 e 12, del regolamento;

*n)* versare i contributi, diversi da quelli riguardanti la copertura delle spese relative alla fase istruttoria per il rilascio della licenza individuale, di cui all'art. 6, commi 20 e 21, del regolamento;

*o)* offrire le prestazioni da effettuare a fronte di provvedimenti di intercettazione e di richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, nei tempi tecnicamente indispensabili per la loro tempestiva esecuzione, ai sensi dell'art. 7, comma 13, del regolamento;

*p)* installare apparati di rete conformi alle norme vigenti in materia di approvazione e di omologazione;

*q)* fornire, a richiesta dell'Autorità, sia le informazioni sia la documentazione tecnica ed amministrativa necessarie a consentire l'applicazione del presente provvedimento nei tempi e nei modi da essa stabiliti;

*r)* contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di favorire la formazione in materia di telecomunicazioni secondo gli impegni che saranno indicati nel capitolato d'oneri associato alla licenza;

*s)* consentire all'Autorità, ed anche alle persone ad essa estranee specificatamente designate, l'accesso agli impianti ed ai locali dell'operatore per verificare l'adempimento degli obblighi cui è tenuto nonché per tutelare le esigenze di pubblica sicurezza;

*t)* assicurare che le evoluzioni tecnologiche e le modalità di offerta al pubblico dei servizi di telecomunicazioni ricevano, a cura del titolare della licenza, tempestiva ed adeguata predisposizione degli apparati necessari a garantire le esigenze eventuali di sicurezza nonché lo svolgimento, da parte dei competenti organi, delle attività di indagine;

*u)* comunicare all'Autorità le caratteristiche tecniche relative all'offerta al pubblico di nuovi servizi o prestazioni al fine di consentire, oltre all'assicurazione da fornire ai sensi di quanto previsto alla lettera precedente, le verifiche necessarie alla definizione delle eventuali modifiche da apportare, obbligatoriamente e senza indugio, sempre a cura dell'organismo di telecomunicazioni, ai predetti servizi o prestazioni;

*v)* comunicare all'Autorità, previa richiesta, le caratteristiche tecniche degli impianti e delle apparecchiature impiegati nelle attività di installazione o fornitura di infrastrutture e di prestazione di servizi di telecomunicazioni al fine di consentire le verifiche di cui alle lettere precedenti. Rimangono a tal fine fermi la potestà e gli obblighi descritti alle precedenti lettere da *s)* fino a *u)*. Quanto al disposto di cui alla presente ed alle predette lettere, esso si applica anche in conformità alle indicazioni comunitarie richiamate in premessa.

2. Nel caso di offerta del servizio di telefonia vocale, il titolare, oltre agli obblighi di cui al comma 1, è tenuto a:

*a)* non operare indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento;

*b)* fornire, gratuitamente, l'accesso ai servizi di emergenza;

*c)* tener conto, nel caso di fornitura e di gestione di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, delle esigenze dei disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

*d)* garantire la copertura geografica e della popolazione come dichiarato nella domanda;

*e)* rendere disponibile l'elenco degli abbonati ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del regolamento.

3. Fermo restando quanto disposto all'art. 6, comma 17, del regolamento, nel caso di offerta di servizi di comunicazioni mobili e personali o di servizi che, comunque, impiegano frequenze radioelettriche, il titolare, oltre agli obblighi di cui al comma 1 e al comma 2, con esclusione della lettera *c)*, è tenuto a rispettare i provvedimenti che saranno emanati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, ed in particolare le misure che saranno emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del predetto decreto.

4. Nel caso di applicazioni ad uso pubblico mediante l'utilizzo dello standard DECT, il titolare, ovvero gli attuali concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico nell'ambito dello specifico provvedimento che sarà emanato, oltre agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, con esclusione della lettera *c)*, sono tenuti a:

*a)* condurre, con il coordinamento dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, la verifica della possibilità di coesistenza tra applicazioni private ed applicazioni pubbliche della tecnologia DECT soprattutto nelle aree a maggiore densità abitativa, con l'obbligo di periodiche verifiche e rendicontazioni da trasmettere al predetto Istituto;

*b)* sincronizzare le proprie reti in standard DECT con quelle di altri operatori con il controllo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e della Direzione generale pianificazione e gestione frequenze;

*c)* sottoporre le richieste di risoluzione delle controversie, nel caso in cui sorgano problemi inerenti al coordinamento di frequenze con altri utilizzatori in Italia, all'Autorità che adotterà i provvedimenti necessari;

*d)* progettare e gestire la infrastruttura DECT secondo gli standards ETSI e le altre normative tecniche adottate dall'Unione europea;

*e)* fornire al Ministero delle comunicazioni — Direzione generale concessioni e autorizzazioni — e all'Autorità, sotto la propria responsabilità e con cadenza semestrale, i percorsi di copertura della rete installata nei casi di applicazione CTM (Cordless Telephone Mobility). Tali documenti devono essere certificati da organismi tecnici indipendenti, distinti dalla società e dovranno essere predisposti in scala tale da fornire una adeguata informativa;

*f)* fornire agli abbonati tempestive e periodiche informazioni sulle condizioni tecniche di utilizzo, in particolare, dell'applicazione CTM e sulle condizioni di copertura;

*g)* rispondere del livello di qualità del servizio reso, particolarmente per quanto attiene ad un'adeguata informativa agli utenti circa i limiti di mobilità del servizio, le eventuali deficienze di copertura, le percentuali di caduta delle comunicazioni che, in ogni caso, dovranno essere determinate in analogia a quanto disposto per la telefonia mobile, pur considerando gli opportuni adeguamenti;

*h)* rispondere dell'efficiente ed efficace funzionamento della rete anche nei casi di fornitura della prestazione di mobilità a favore di terzi;

*i)* stipulare, a partire dal 1° gennaio 1998, accordi relativi alla co-locazione dei siti o alla condivisione degli impianti con i soggetti cui sarà rilasciata la licenza per le applicazioni ad uso pubblico dello standard DECT, nel caso di situazioni di coesistenza, all'interno di specifiche aree, di un numero di gestori ritenuto, da parte dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, non compatibile con i livelli di funzionamento del sistema.

5. Gli organismi notificati dall'Autorità come detentori di una notevole forza di mercato sono tenuti ad osservare, relativamente al tipo di servizio offerto, i seguenti obblighi, oltre a quelli applicabili previsti dai commi 1, 2, 3 e 4:

*a)* non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera *a)*, del regolamento;

*b)* disponibilità di tutte le informazioni e delle specifiche tecniche relative all'interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera *b)*, del regolamento;

*c)* comunicazione all'Autorità degli accordi di interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera *c)*, del regolamento;

*d)* orientamento ai costi nella definizione delle condizioni economiche di interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del regolamento;

*e)* pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento nel caso di organismi di cui all'art. 4, comma 9, del regolamento;

*f)* soddisfacimento delle richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento;

*g)* negoziazione di accordi in relazione ad un accesso speciale alla rete, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del regolamento;

*h)* osservanza dei principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi per le condizioni economiche relative all'accesso ed all'uso della propria rete telefonica fissa e per i servizi di telecomunicazioni su detta rete, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del regolamento;

*i)* approntamento di un sistema di contabilità dei costi dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato *G* al regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del medesimo regolamento;

*j)* predisposizione di una contabilità separata per l'attività di interconnessione e per l'attività di installazione e di esercizio delle reti, nonché per quella dei servizi offerti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento;

*k)* comunicazione all'Autorità delle informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del regolamento;

*l)* fornire, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento, compatibilmente con la fattibilità tecnica e la convenienza economica, le prestazioni supplementari di cui all'allegato *I*, punto 1, al regolamento medesimo;

*m)* garantire entro il 1° gennaio 1998 l'effettiva applicazione della funzione di «selezione dell'operatore» (easy access), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento;

*n)* garantire entro il 1° gennaio 2000 l'effettiva applicazione della funzione di «preselezione dell'operatore» (equal access), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento;

*o)* garantire entro il 1° gennaio 2001, ai sensi e nei modi di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento, ovvero in conformità alle eventuali successive disposizioni comunitarie o nazionali, l'introduzione della portabilità del numero nella rete telefonica pubblica fissa indipendentemente dall'organismo che fornisce il servizio.

6. Le condizioni cui devono sottostare i soggetti aggiudicatari di una licitazione per il conseguimento di una specifica licenza individuale formano oggetto di apposito provvedimento contenente l'indicazione di obblighi e diritti che possono essere ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente articolo.

7. La licenza individuale relativa all'offerta di servizio universale comporta l'assoggettamento a specifici obblighi definiti sulla base dell'art. 3 del regolamento.

Art. 5.

*Vincoli ed obblighi per Telecom Italia - DECT*

1. Al fine di evitare possibili distorsioni alla concorrenza nelle fasi di introduzione ed utilizzazione dello standard DECT, in particolare per l'applicazione ad uso pubblico denominata CTM, la società Telecom Italia, oltre agli obblighi di cui all'art. 4, comma 4, è tenuta a:

*a)* in merito alla separazione contabile e strutturale:

1) costituire, anticipatamente rispetto alla data di introduzione dello standard DECT, una divisione autonoma che sia responsabile della gestione delle applicazioni ad uso pubblico in standard DECT fornite dalla società;

2) predisporre, anticipatamente rispetto alla data di introduzione dello standard e sotto la propria esclusiva responsabilità, una separazione contabile in grado di consentire l'addebito e l'accredito di tutte le prestazioni richieste e fornite dalla ed alla suddetta divisione da parte di altre aree della medesima società;

3) dotare la suddetta divisione di risorse umane e strumentali coerenti al volume di attività che sarà da essa erogato, con la gradualità di conferimento necessaria ai fini della sostenibilità organizzativa dell'iniziativa;

4) presentare, da parte della suddetta divisione autonoma, rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi ai fattori produttivi di utilizzo congiunto con altre unità organizzative dell'azienda. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;

5) presentare, trascorsi sei mesi dall'introduzione dello standard DECT, una relazione che consenta all'Autorità, sentiti gli organismi nazionali e comunitari in materia di concorrenza, di decidere l'opportunità di uno scorporo aziendale anche alla luce dei risultati conseguiti nonché dell'evoluzione dello scenario competitivo;

*b)* in merito alle condizioni per l'interconnessione, l'accesso e l'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa:

1) prevedere per la prima fase di introduzione delle applicazioni ad uso pubblico del DECT, un livello delle condizioni economiche di interconnessione, di accesso e di utilizzo della rete fissa analoghe a quelle applicate ai gestori radiomobili. Tali condizioni saranno applicate alla divisione autonoma della società Telecom Italia e ad ogni altro soggetto in condizione di poter richiedere l'interconnessione, l'accesso e l'utilizzo della rete fissa mediante lo standard DECT;

2) ritenere provvisoria la soluzione di cui al precedente punto fino all'applicabilità dell'offerta di interconnessione di riferimento della società Telecom Italia;

3) applicare le predette condizioni economiche di interconnessione, di accesso ed utilizzo intendendole comprensive del corrispettivo per la conversione della velocità di trasmissione, per l'instradamento delle chiamate e per le prestazioni di tariffazione che in ogni caso dovranno essere separatamente evidenziate;

4) garantire e pubblicare condizioni di offerta relative all'interconnessione, all'accesso e all'utilizzo della rete telefonica pubblica coerenti alle specifiche prestazioni di rete effettivamente rese e tali da consentire una adeguata disaggregazione della rete stessa anche con la chiara individuazione dei punti di interconnessione nonché la separata individuazione del costo, per coloro che ne facciano richiesta, delle suddette singole prestazioni erogate dalla società;

5) garantire l'attendibilità delle informazioni di costo fornite e, fino alla completa loro trasparenza, il rispetto del principio di orientamento ai costi delle tariffe di interconnessione;

*c)* in merito alla numerazione:

1) assicurare a tutti gli operatori, contestualmente alla propria divisione DECT, la portabilità del numero di rete fissa a favore dei propri utenti dell'applicazione CTM anche, eventualmente, secondo le specifiche che sono definite dalla commissione istituita con decreto ministeriale 24 aprile 1997;

2) liberare archi di numerazione della rete fissa sufficientemente ampi per evitare condizioni discriminatorie;

*d)* in merito a problematiche di carattere generale:

1) non sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio in questione, che deve pertanto poter essere offerto agli abbonati di Telecom Italia a parità di condizioni anche da altri gestori autorizzati. Non sono, pertanto, consentite iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l'uso discriminatorio di dati relativi al servizio telefonico di base;

2) fatturare con evidenza distinta i servizi erogati ai propri abbonati mediante applicazioni ad uso pubblico dello standard DECT;

3) fornire ai gestori dell'applicazione CTM i dati di traffico relativi al correlato utilizzo della rete telefonica pubblica da parte dei rispettivi utenti, allorché tali gestori non dispongano di dotazioni impiantistiche a ciò dedicate, anche in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali;

4) assicurare standards prestazionali omogenei e non discriminatori con riferimento alla manutenzione, riparazione e ripristino in caso di guasti;

5) fornire, in modo non discriminatorio e previo accordo commerciale tra le parti, a ciascun operatore che ne faccia richiesta e che risulti autorizzato, la gestione della mobilità dei propri clienti mediante l'applicazione CTM nonché la gestione delle informazioni relative al traffico da questi svolto, anche in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali;

6) fornire analitica, chiara e documentata informativa agli utenti che aderiscono all'offerta dei servizi in standard DECT, circa:

*a)* le modalità di addebito delle chiamate, distinguendo i casi di una chiamata urbana, interurbana o internazionale, a seconda che sia originata o terminata da/su un apparato DECT;

*b)* le modalità di funzionamento dell'applicazione CTM e del relativo addebito del traffico circa le chiamate effettuate o ricevute:

1) nell'ambito del proprio perimetro abitato;

2) all'interno o fuori dell'area geografica della rete urbana di appartenenza dell'abbonato e, comunque, fuori del proprio perimetro abitato;

*c)* le aree urbane che sono progressivamente coperte ed ai cui abbonati può essere offerta la prestazione di mobilità ridotta;

*d)* le modalità di funzionamento della prestazione di mobilità ridotta con specifico riferimento alle situazioni limite di erogabilità del servizio;

7) fissare condizioni economiche di offerta della prestazione di mobilità ridotta considerando le sue caratteristiche relative rispetto a quelle dei sistemi di comunicazioni mobili in esercizio nonché il quadro competitivo del settore della telefonia. A questo fine rimane fissato che la prestazione di mobilità ridotta può essere offerta da Telecom Italia, così come dagli altri operatori autorizzati, in regime di prezzo. A tale prezzo dovrà di volta in volta essere aggiunta la tariffa di telefonia vocale (urbana, extraurbana, internazionale) applicabile a seconda del tipo, della fascia oraria e della destinazione della chiamata effettuata.

Art. 6.

*Sperimentazione*

1. La sperimentazione è subordinata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 20, comma 6, del regolamento, al rilascio, da parte dell'Autorità, di un'autorizzazione provvisoria che:

*a)* non prefigura alcun titolo per l'ottenimento di un successivo provvedimento di licenza individuale per l'offerta al pubblico del servizio a fini commerciali;

*b)* non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di servizio né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;

*c)* può prevedere, a causa della generale limitatezza della risorsa spettrale disponibile per i servizi di telecomunicazioni, l'espletamento della sperimentazione in regime di co-utenza di frequenze;

*d)* deve garantire la disponibilità della numerazione necessaria;

*e)* ha durata limitata nel tempo ed, in ogni caso, questa può essere fissata fino ad un periodo massimo di sei mesi a partire dal giorno di effettiva disponibilità di tutte le risorse necessarie per l'espletamento della sperimentazione;

*f)* all'atto della richiesta, unitamente all'estensione dell'area operativa, alle modalità di esercizio, alla tipologia ed alla consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, l'operatore deve indicare il carattere sperimentale del servizio;

*g)* può non comportare oneri per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;

*h)* non consente alcuna pubblicità né alcuna offerta commerciale del servizio al pubblico durante tutto il periodo della sperimentazione, che pertanto deve intendersi tecnica;

*i)* obbliga il titolare a comunicare all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione provvisoria gli interessati con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE sono tenuti alla presentazione all'Autorità di una domanda contenente gli elementi di cui all'allegato *E*.

3. Alla domanda di autorizzazione provvisoria deve essere acclusa la documentazione di cui all'art. 3, comma 2.

4. La sperimentazione non può essere avviata prima del rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

5. L'Autorità decide sul rilascio dell'autorizzazione provvisoria nei modi e nei tempi previsti dall'art. 6, comma 13, lettere *a)* e *b)*, del regolamento e con le modalità di cui all'art. 3, commi 5 e 6.

6. Il titolare di un'autorizzazione provvisoria è tenuto ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, ove applicabili e compatibili con la tipologia della sperimentazione.

7. Un'autorizzazione provvisoria è rinnovabile, dietro motivata e documentata richiesta da trasmettere all'Autorità a cura dell'organismo almeno trenta giorni prima della scadenza, previo parere positivo sulla sussistenza delle motivazioni addotte da parte dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

Art. 7.

*Sicurezza delle reti e dei servizi*

1. Il presente articolo ha validità fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati menzionati nell'art. 15 del regolamento.

2. Ogni organismo che fornisce servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve prendere le appropriate misure tecniche ed organizzative per salvaguardare la sicurezza dei propri servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni per quanto riguarda la sicurezza della rete.

3. Ogni organismo di cui al comma 2, nei casi in cui il rischio di violazione della sicurezza della rete sia particolarmente elevato, ha l'obbligo di informare tempestivamente gli abbonati nonché l'Autorità.

4. Ai fini della fatturazione per l'abbonato possono essere sottoposti a trattamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni i seguenti elementi: numero o identificazione dell'abbonato, indirizzo dell'abbonato, numero totale di scatti da fatturare, numero dell'abbonato chiamato, tipo, data, ora d'inizio e durata delle chiamate effettuate e volume di dati trasmessi e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento, quali pagamenti anticipati, rateali, disattivazioni e solleciti. Il trattamento delle suddette informazioni è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.

5. Il trattamento dei dati relativi alla fatturazione deve essere limitato alle persone che agiscono sotto la responsabilità dei fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazioni o degli organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle informazioni per i clienti, dell'accertamento di violazioni o frodi e della commercializzazione dei servizi di telecomunicazioni dell'organismo. Tale trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per l'espletamento di tali attività e deve avvenire secondo modalità che assicurino, tra l'altro, l'identificazione dell'interrogante.

Art. 8.

*Aggiudicazione di una licitazione*

1. Fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 10, 13, lettera *c)*, e 17, del regolamento e dall'art. 2, della legge 1° luglio 1997, n. 189, e salvo quanto previsto dalle disposizioni relative alle singole procedure di licitazione, ivi compresi eventuali obblighi di copertura ai fini dell'avvio commerciale del servizio, l'Autorità può suggerire l'adozione ovvero adottare i seguenti criteri in sede di aggiudicazione di una procedura di licitazione:

*a)* adeguate credenziali tecniche;

*b)* adeguate credenziali economico-finanziarie, che figurino nel *business plan* di cui alla lettera *c);*

*c)* un *business plan* relativo ad almeno un quinquennio;

*d)* qualità ed efficienza del servizio proposto a costi competitivi per l'utenza finale, evidenziate nel *business plan* di cui alla lettera *c);*

*e)* un positivo impatto sull'occupazione, sugli investimenti e sul personale, evidenziato nel *business plan* di cui alla lettera *c).*

2. Ai fini del comma 1, lettera *a),* le credenziali tecniche del richiedente possono essere valutate anche in base alla:

*a)* presenza nel partenariato, di cui fa parte il richiedente, di un operatore con esperienza di gestione e fornitura di reti e, a seconda dei casi, di prestazione di servizi di telefonia vocale o mobile;

*b)* presenza nell'organigramma della società richiedente di personale dirigente con analoga esperienza di cui al punto *a).*

3. Al fine di cui al comma precedente, la valutazione dell'esperienza può essere basata, tra l'altro, su:

*a)* importanza dei mercati e numero dei clienti serviti alla fine dell'esercizio sociale precedente a quello durante il quale è svolta la licitazione;

*b)* esperienza di offerta di servizi di telecomunicazioni;

*c)* attività di ricerca e sviluppo svolte nel campo delle telecomunicazioni;

*d)* partecipazione al processo di definizione degli standards negli organismi internazionali preposti a tale scopo;

*e)* rispetto degli impegni tecnici assunti, valutato sulla base delle realizzazioni tecniche effettuate.

4. Ai fini del comma 1, lettere *b), c)* e *d),* gli aspetti ivi indicati possono essere valutati anche in base ai seguenti criteri:

*a)* mercato e offerta di servizio e, in particolare:

1) qualità degli studi di mercato sviluppati per la definizione della curva della domanda (espressa in termini di clienti e di traffico) e della relativa segmentazione;

2) tipologia e tempistica di introduzione dei servizi, compresi quelli addizionali ed a valore aggiunto;

3) condizioni economiche di offerta dei servizi;

4) tipologia dei canali di distribuzione commerciale previsti;

5) piani di «customer service», criteri di manutenzione e di assistenza tecnica all'utenza;

*b)* pianificazione di rete, e in particolare:

1) conoscenza del territorio italiano e delle caratteristiche delle reti di telecomunicazioni esistenti;

2) qualità e fattibilità del piano di acquisizione dei siti necessari all'installazione degli apparati;

3) piano di adeguamento tecnico della rete per l'introduzione dei servizi addizionali;

4) esistenza di una struttura tecnico-commerciale sul territorio nazionale o impegni assunti per la sua realizzazione o per il suo completamento;

*c)* aspetti economico-finanziari, e in particolare:

1) rapporto tra mezzi propri e mezzi di debito e previsione della sua evoluzione nell'arco temporale del piano;

2) quota di mercato a lungo termine prevista nell'arco temporale del piano;

3) rischi del piano economico finanziario ed azioni correttive previste;

4) risorse finanziarie dedicate alla ricerca e sviluppo nell'arco temporale del piano;

5) redditività operativa del piano di sviluppo quinquennale.

5. La sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera *e)*, può essere valutata anche in base ai seguenti criteri:

*a)* entità degli investimenti previsti nel primo quinquennio e loro coerenza in rapporto alle scelte tecnologiche adottate e agli obiettivi fissati nel *business plan;*

*b)* previsione dell'occupazione diretta e indotta creata dalla presenza della nuova licenziataria;

*c)* programma di formazione del personale.

Art. 9.

*Garanzie di esecuzione*

1. La società all'atto del rilascio della licenza individuale è tenuta a consegnare originale di fidejussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi gravanti sulla società medesima in forza della domanda e delle disposizioni del presente decreto.

2. L'importo garantito, calcolato come indicato in allegato *G*, può essere ridotto nei termini e alle condizioni specificate nel predetto allegato nel caso in cui risultino raggiunti gli obiettivi ivi citati. Viene fatta salva ogni diversa determinazione nei casi in cui si proceda al rilascio di licenze individuali mediante licitazione.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti all'art. 2, comma 5.

Art. 10.

*Norme finali*

1. La definizione delle modalità di assegnazione delle risorse di numerazione è demandata ad un separato provvedimento predisposto dalla commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1997.

2. La definizione di ulteriori indicazioni regolamentari in materia di sicurezza delle telecomunicazioni può essere demandata a separati provvedimenti da predisporsi con il coordinamento delle amministrazioni competenti.

3. Tutte le informazioni ed i dati devono essere trasmessi all'Autorità a cura degli organismi di telecomunicazioni secondo le forme previste dalla legge n. 15 del 1968.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1997

*Il Ministro:* MACCANICO

---

ALLEGATO *A*

DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI DI TELEFONIA VOCALE E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI.

La domanda deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti il richiedente:

*a)* denominazione, identità giuridica e sede legale;

*b)* capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;

*c)* composizione dell'azionariato;

*d)* bilancio d'esercizio degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli ultimi due anni;

*e)* altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove esistenti;

*f)* numero e tipologia di eventuali licenze individuali già conseguite in altri Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti.

2. L'oggetto:

*a)* descrizione del servizio;

*b)* copertura geografica e della popolazione;

*c)* previsione temporale di realizzazione del programma di attività;

*d)* reti, impianti, frequenze e numerazione da impiegare per la fornitura del servizio;

*e)* interconnessioni previste.

3. Le previsioni riguardanti il mercato di interesse:

*a)* obiettivi prefissati;

*b)* previsioni di mercato.

4. La capacità di realizzazione dell'attività:

*a)* competenza tecnica;

*b)* partecipazione a programmi di ricerca e formazione nel settore delle telecomunicazioni, nonché alla definizione delle norme tecniche negli organismi internazionali preposti;

*c)* programma di investimenti;

*d)* programma di impiego di personale;

*e)* programma di investimenti in ricerca e sviluppo.

5. L'impegno:

*a)* ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del presente decreto, previsti per la tipologia di servizio oggetto della domanda;

*b)* ad effettuare gli aumenti di capitale, se previsti.

6. La documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

---

ALLEGATO *B*

DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE PER L'INSTALLAZIONE E LA FORNITURA DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI APERTE AL PUBBLICO.

La domanda deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti il richiedente:

*a)* denominazione, identità giuridica e sede legale;

*b)* capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;

*c)* composizione dell'azionariato;

*d)* bilancio d'esercizio degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli ultimi due anni;

*e)* altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove esistenti;

*f)* numero e tipologia di eventuali licenze individuali già conseguite in altri Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti.

2. L'oggetto:

*a)* costituzione della rete;

*b)* copertura geografica;

*c)* programma di installazione;

*d)* descrizione dei servizi che possono essere offerti;

*e)* apparecchiature utilizzate e relative norme tecniche;

*f)* frequenze e numerazioni necessarie;

*g)* interconnessione con altre reti.

3. Le previsioni riguardanti il mercato di interesse:

*a)* obiettivi prefissati;

*b)* previsioni di mercato.

4. La capacità di realizzazione dell'attività:

*a)* competenza tecnica;

*b)* partecipazione a programmi di ricerca e formazione nel settore delle telecomunicazioni nonché alla definizione delle norme tecniche negli organismi internazionali preposti;

*c)* programma di investimenti;

*d)* programma di impiego di personale;

*e)* programma di investimenti in ricerca e sviluppo.

5. L'impegno:

*a)* ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 previsti per il ser vizio di rete di cui alla domanda;

*b)* ad effettuare gli aumenti di capitale, se previsti.

6. La documentazione attestante il versamento del contribut relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno a predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione dell domanda.

Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto esclusivament infrastrutture già installate dalle società titolari di concessioni ovver di autorizzazioni ad uso privato per lo svolgimento di servizi di pub blica utilità, di cui all'art. 2, comma 5, si applicano solo i punti 1, 2 5, con esclusione della lettera *b)*, e 6 del presente allegato.

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

---

ALLEGATO (

DOMANDA DI ACCESSO A FREQUENZE RADIO O A SPECIFICHE NUMERAZIONI

La domanda deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti il richiedente:

*a)* denominazione, identità giuridica e sede legale;

*b)* capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;

*c)* composizione dell'azionariato.

2. L'oggetto:

*a)* frequenze e specifiche numerazioni richieste;

*b)* motivo della richiesta;

*c)* reti ed impianti da impiegare nell'espletamento del l'attività;

*d)* estremi del collegamento e lunghezza dello stesso in cas di servizio fisso.

3. L'impegno a versare il contributo previsto nel caso di uti lizzo di risorse scarse e a prendere le misure idonee ad evitare le inter ferenze radio;

4. La documentazione attestante il versamento del contribut relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno a predetto versamento; ove successivo alla data di presentazione dell domanda.

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

---

ALLEGATO *I*

DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE PER LE APPLI CAZIONI AD USO PUBBLICO DELLA TECNOLO GIA DECT.

La domanda deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti il richiedente:

*a)* denominazione, identità giuridica e sede legale;

*b)* capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;

*c)* composizione dell'azionariato;

*d)* bilancio d'esercizio degli ultimi due anni o, nel caso d società di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti d controllo relativo agli ultimi due anni;

*e)* altre forme di partenariato o alleanze nel campo dell telecomunicazioni, ove esistenti;

*f)* numero e tipologia di eventuali licenze individuali gi conseguite in altri Paesi ed indicazione dei mercati e numero de clienti serviti.

2. L'oggetto:

*a)* descrizione del servizio;

*b)* previsione temporale di realizzazione del programma di attività;

*c)* reti, impianti, frequenze e numerazione da impiegare per la fornitura del servizio;

*d)* interconnessioni previste.

3. Le previsioni riguardanti il mercato di interesse:

*a)* obiettivi prefissati;

*b)* previsioni di mercato.

4. La capacità di realizzazione dell'attività:

*a)* competenza tecnica;

*b)* partecipazione a programmi di ricerca e formazione nel settore delle telecomunicazioni nonché alla definizione delle norme tecniche negli organismi internazionali preposti;

*c)* programma di investimenti;

*d)* programma di impiego di personale;

*e)* programma di investimenti in ricerca e sviluppo.

5. L'impegno:

*a)* ad effettuare gli aumenti di capitale, se previsti;

*b)* ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del presente decreto.

6. La documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO *E*

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA PER LA SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI E DELLE RELATIVE RETI.

La domanda deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti il richiedente:

*a)* denominazione, identità giuridica e sede legale;

*b)* capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;

*c)* composizione dell'azionariato.

2. L'oggetto:

*a)* descrizione della sperimentazione, con l'indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza nonché degli obiettivi della sperimentazione;

*b)* zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;

*c)* schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;

*d)* descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio;

*e)* frequenze e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione.

3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'art. 6 del presente decreto, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.

4. La documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO *F*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15.

Il sottoscritto ..........................................................................
nato a ........................................................................ il ......................
residente in ................................ via ............................... n. .......
nella qualità di ..........................................................................

dichiara

ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490:

(1) che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

| Cognome e nome | Grado di parentela | Nato a | Il |
|---|---|---|---|
| ........................................ | (*)......................... | .......... | ........... |
| ........................................ | (*)......................... | .......... | ........... |
| ........................................ | (*)......................... | .......... | ........... |
| ........................................ | (*)......................... | .......... | ........... |

Qualora il dichiarante non abbia conviventi, invece di quanto previsto dal punto (1), deve dichiarare:

(2) che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato:

(firma)..........................................

(*) Coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore, familiare di fatto convivente.

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

ALLEGATO *G*

PERFORMANCE BOND

*Parametri dichiarati dal richiedente sulla domanda*

1. Copertura[1] a fine 1° anno = xxx
2. Copertura a fine 2° anno = xxx
3. Copertura a fine 3° anno = xxx
4. Copertura a fine 4° anno = xxx
5. Copertura a fine 5° anno = xxx
6. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine 1° anno = xxx
7. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine 2° anno = xxx
8. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine 3° anno = xxx
9. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine 4° anno = xxx
10. Investimenti cumulati in infrastrutture a fine 5° anno = xxx
11. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo durante il 1° anno = xxx
12. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo durante il 2° anno = xxx

[1] In termini di territorio o popolazione, in funzione del tipo di servizio e ove conseguentemente applicabile.

13. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo durante il 3° anno = xxx

14. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo durante il 4° anno = xxx

15. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo durante il 5° anno = xxx

16. Occupazione a fine 1° anno = xxx

17. Occupazione a fine 2° anno = xxx

18. Occupazione a fine 3° anno = xxx

19. Occupazione a fine 4° anno = xxx

20. Occupazione a fine 5° anno = xxx

*Criteri per escussione*

1. Entro novanta giorni dalla fine di ciascun esercizio[2] l'organismo di telecomunicazioni è obbligato ad assicurare all'Autorità, esclusivamente sotto la propria responsabilità, mediante idonea documentazione, il livello di copertura raggiunto relativo ai punti da 1 a 5 compreso. La documentazione può includere prospetti di copertura effettuati utilizzando modelli matematici e deve essere accompagnata da relazione di certificazione emanata da soggetti indipendenti rispetto all'organismo di telecomunicazioni. Tutta la documentazione dovrà essere presentata con le modalità previste dalla legge n. 15 del 1968.

2. Entro novanta giorni dalla fine di ciascun esercizio l'organismo di telecomunicazioni presenta una relazione riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nei punti da 6 a 20.

Quando il valore a consuntivo è inferiore a quello obiettivo il *performance bond* può essere escusso, con decisione motivata.

3. L'escussione è obbligatoria quando lo scostamento dagli obiettivi definiti nei punti da 1 a 20 è superiore ad un valore di tolleranza predefinito (5 punti percentuali per i punti da 1 a 5; 5% per i punti da 6 a 20).

4. Per ogni obiettivo non raggiunto la cifra escussa è a discrezionalità dell'Autorità, ma non può comunque essere superiore al 20% del *performance bond*.

5. Alla fine di ciascun anno è facoltà dell'Autorità liberare l'eventuale quota residua del *performance bond* ovvero prevedere il mantenimento della garanzia di esecuzione nei modi e con i tempi che sono da essa definiti.

6. I dati di cui al presente allegato sono ricavati dalle informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda dal richiedente.

---

[2] Per fine esercizio si intende il 31 dicembre di ciascun anno. Per 1° anno si intende quello successivo all'anno durante il quale viene rilasciata la licenza individuale.

*Calcolo dell'ammontare del* performance bond

*A*. Investimenti cumulati in infrastrutture nei primi cinque anni.

*B*. Spese e investimenti in ricerca e sviluppo.

*C*. Capitale circolante netto al quinto anno.

*D*. Capitale versato al rilascio della licenza.

*Performance bond* = (A+B+C-D) • 0,15

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

97A9637

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Giuliano», in Cosenza.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «San Giuliano», con sede in Cosenza, costituita in data 9 gennaio 1960 con atto notaio Gabriele Posteraro, registro società n. 1255, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 121/66885.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

97A9682

---

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Dampetia», in Torano Castello.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Dampetia», con sede in Torano Castello, costituita in data 12 novembre 1978 con atto notaio Nunzio Nappi, repertorio n. 476, registro società n. 2767, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 1602/163780.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9683**

---

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Tirrenica», in Rende.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Tirrenica», con sede in Rende, costituita in data 2 febbraio 1979 con atto notaio Italo Sconrajenghi, repertorio n. 145004, registro società n. 2829, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 1634/165774.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9684**

---

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «La Fiorita», in Saracena.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «La Fiorita», con sede in Saracena, costituita in data 17 aprile 1979 con atto notaio Francesco Capalbi, repertorio n. 40698, registro società n. 619, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC 1690/168369.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9685**

---

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di consumo «Coop. Car», in Rossano.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di consumo «Coop. Car», con sede in Rossano, costituita in data 12 marzo 1979 con atto notaio Pietro Labonia, repertorio n. 38502, registro società n. 933, tribunale di Rossano, posizione BUSC 1697/168720.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9686**

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Colosimi 80», in Colosimi.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Colosimi 80», con sede in Colosimi, costituita in data 15 novembre 1979 con atto notaio Francesca Zupi, repertorio n. 4015, registro società n. 2975, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 1791/175252.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9687**

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Ugo La Malfa», in Cosenza.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Ugo La Malfa», con sede in Cosenza, costituita in data 30 aprile 1982 con atto notaio Italo Scornajenghi, repertorio n. 167576, registro società n. 3650, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2029/190992.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9688**

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Confidi Calabro», in Praia a Mare.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Confidi Calabro», con sede in Praia a Mare, costituita in data 21 novembre 1983 con atto notaio Giuseppe Lomonaco, repertorio n. 68399, registro società n. 1180, tribunale di Paola, posizione BUSC 2181/202497.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9689**

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coopercatast», in Cosenza.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Coopercatast», con sede in Cosenza, costituita in data 18 aprile 1984 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 42903, registro società n. 4194, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2210/204851.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9690**

---

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Piana del Lao», in Scalea.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Piana del Lao» con sede in Scalea, costituita in data 7 gennaio 1985 con atto notaio Ernesto Caprino, repertorio n. 8517, registro società n. 1356, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2321/208505.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9691**

---

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Agroturistica Albanese», in Lungro.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Agroturistica Albanese», con sede in Lungro, costituita in data 14 luglio 1984 con atto notaio Gabriele Martino, repertorio n. 20924, registro società n. 1061, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC 2332/208805.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9692**

---

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Tre valli», in Mendicino.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Tre valli», con sede in Mendicino, costituita in data 7 marzo 1985 con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 29805, registro società n. 4700, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2400/210365.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9693**

---

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa mista di produzione e lavoro «Soc. coop. di servizi La Sociale», in S. Giovanni in Fiore.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista di produzione e lavoro «Soc. coop. di servizi La Sociale», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita in data 11 aprile 1985 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 50870, registro società n. 4771, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2428/211273.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9694**

---

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Corale polifonica città di Cosenza», in Cosenza.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Corale polifonica città di Cosenza», con sede in Cosenza, costituita in data 29 dicembre 1984 con atto notaio Stefania Lanzillotti, repertorio n. 4540, registro società n. 4630, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2439/211430.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9695**

---

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. di lavoro Giustizia», in S. Giovanni in Fiore.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. di lavoro Giustizia», con sede in S. Giovanni in

Fiore, costituita in data 2 maggio 1985 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 51800, registro società n. 4801, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2472/211932.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9696**

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. di pulizia La Linda», in Corigliano Calabro.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. di pulizia La Linda», con sede in Corigliano Calabro, costituita in data 13 marzo 1985 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 49434, registro società n. 1405, tribunale di Rossano, posizione BUSC 2474/211934.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9697**

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Soc. coop. di lavoro Progresso», in S. Giovanni in Fiore.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Soc. coop. di lavoro Progresso», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita in data 2 maggio 1985 con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 51799, registro società n. 4800, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2475/211935.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9698**

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Rocco Stefanizzi», in Cosenza.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Rocco Stefanizzi Coop.», con sede in Cosenza, costituita in data 7 maggio 1985 con atto notaio Stefania Lanzillotti, repertorio n. 6543, registro società n. 4865, tribunale di Cosenza, posizione BUSC 2520/213619.

Cosenza, 28 ottobre 1997

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**97A9699**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 novembre 1997.

**Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in vari rami danni della Limmat - Compagnia di assicurazioni - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.** (Provvedimento n. 732).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito e cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 22 ottobre 1990, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Limmat - Compagnia di assicurazioni - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui agli articoli 113, comma 1, 65, comma 1, e 19, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Limmat - Compagnia di assicurazioni - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami:

corpi di veicoli terrestri (ramo 3);
corpi di veicoli ferroviari (ramo 4);
corpi di veicoli aerei (ramo 5);
R.C. aeromobili (ramo 11);
R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (ramo 12);
tutela giudiziaria (ramo 17).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1997

*Il presidente:* MANGHETTI

97A9763

## CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO

DELIBERAZIONE 27 marzo 1996.

**Disciplinare tipo di produzione della ceramica artistica e tradizionale.**

IL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, recante «tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità», come modificata dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 188/1990 che attribuisce al Consiglio nazionale ceramico il compito di approvare il disciplinare tipo di produzione della ceramica artistica e tradizionale;

Delibera:

Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale, di cui nella premessa, è approvato nel testo allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.

Roma, 27 marzo 1996

*Il presidente*
MENGOZZI

*Il segretario*
SCAMARDÌ

---

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE

1 - Diritto alla denominazione.

1. La denominazione d'origine «Ceramica artistica e tradizionale», in base alla legge 9 luglio 1990, n, 188, come modificata dall'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità» è riservata ai ceramisti iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 3 della legge medesima.

2. Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

2 - Materie prime e fasi produttive.

1. Le materie prime per la produzione di ceramica artistica e tradizionale, secondo le tipologie merceologiche indicate dall'art. 2, comma 3, della legge n. 188/1990 (porcellana, gres, terracotta comune, maiolica, terraglia), devono avere le proprietà chimico-fisiche necessarie per mantenere le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche suddette, definite in conformità alle norme UNI.

2. Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui al precedente punto.

3 - Criteri di valutazione della produzione ceramica artistico tradizionale.

1. La ceramica artistica e tradizionale deve rispondere a criteri di continuità, non aziendale o mercantile, ma storica e produttiva, tali da consentire, sia a livello qualitativo che produttivistico, il raggiungimento di risultati facilmente apprezzabli e riconoscibili.

4 - Prodotti innovativi.

1. Rientrano tra le ceramiche artistiche e tradizionali anche quelle produzioni contenenti forme e decori innovativi che possono essere considerati come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stilemi e delle tecniche tradizionali, nel rispetto della tradizione artistica.

5 - Disciplinare di zona.

1. I disciplinari di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 188/1990 devono rispettare i criteri generali fissati nel presente disciplinare-tipo.

**97A9649**

---

DELIBERAZIONE 27 marzo 1996.

**Disciplinare tipo di produzione della ceramica di qualità.**

## IL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, recante «tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità», come modificata dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 3, della predetta legge n. 188/1990 che attribuisce al Consiglio nazionale ceramico il compito di definire il disciplinare di produzione della ceramica di qualità;

Delibera:

Il disciplinare di produzione della ceramica di qualità, di cui nella premessa, è approvato nel testo allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.

Roma, 27 marzo 1996

*Il presidente*
MENGOZZI

*Il segretario*
SCAMARDÌ

ALLEGATO

### DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA DI QUALITÀ

PREMESSA.

Il presente disciplinare, in conformità ai principi ed alle finalità della legge 9 luglio 1990, n. 188, ha la funzione di definire le caratteristiche produttive della ceramica di qualità attestandone le origini, le tipologie o classi di materiale, definite in conformità alle norme UNI, le peculiarità strutturali sul piano chimico-fisico, ed il settore di utilizzazione cui sono destinate.

Il disciplinare costituisce uno strumento di tutela della produzione di ceramica di qualità,anche ai fini della difesa della qualità e pregio estetico delle produzioni ceramiche, le quali, per l'originalità e la molteplicità di espressioni, anche di ispirazione artistica e tradizionale, mantengono uno stretto legame con il patrimonio storico e culturale del Paese e consentono di qualificare e caratterizzare le produzioni innovative e contemporanee.

Art. 1.

*Diritto alla denominazione*

1. La denominazione di origine «ceramica di qualità» è riservata ai prodotti realizzati. nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

2. Rientrano nelle produzioni di ceramica di qualità i seguenti gruppi di prodotto di appartenenza: *a)* ceramica ornamentale; *b)* stoviglieria e ceramica da tavola e ad uso alimentare; *c)* piastrelle; *d)* ceramiche per usi sanitari ed affini.

3. Hanno diritto di apporre il marchio i produttori che sono regolarmente iscritti. nei registri dei produttori di ceramica di qualità, come previsto dall'art. 3 della legge, in conformità ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

Art. 2.

*Zona di produzione e fasi produttive*

1. Le produzioni di ceramica di qualità di cui al presente disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge, in tutte le fasi produttive devono concretizzarsi nelle aziende ubicate nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea e dei Paesi dello Spazio economico europeo.

2. Non è consentito l'impiego di prodotti semilavorati provenienti da altri Stati.

3. Le fasi di preparazione e lavorazione degli impasti ceramici, e le successive fasi che costituiscono il processo produttivo, sia a livello artigiano che industriale, devono essere realizzate in laboratori o in aziende entro il territorio dei Paesi membri dell'Unione europea e dei Paesi dello Spazio economico europeo.

4. La decorazione delle ceramiche di qualità potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica sia a gran fuoco che a piccolo fuoco. Non è consentita la produzione mediante processi di realizzazione seriale di motivi decorativi o decorazioni, che appartengono al patrimonio artistico dei centri di antica tradizione, riconosciuti nei disciplinari della ceramica artistica e tradizionale ai sensi della legge.

Art. 3.

*Normativa tecnica e criteri di controllo*

1. I prodotti di ceramica di qualità appartenenti ai gruppi di prodotto di cui all'art. 1, comma 2, del presente disciplinare, ai fini di tutela previsti dalla legge, devono risultare:

conformi alle caratteristiche definite nelle norme UNI vigenti in materia;

controllati con i criteri indicati nell'allegato al presente disciplinare.

Art. 4.

*Ricerca ed innovazione*

1. Ogni produttore iscritto al registro, qualora nello svolgimento della propria attività di produzione ceramica tutelata ai sensi della legge, realizzi manufatti di indubbia originalità, in cui risulti evidente l'impegno sulla ricerca applicata e sull'espressione morfologica, al fine di innovare i valori della tradizione sia sotto il profilo formale e stilistico-decorativo, sia sul piano delle proprietà tecnologiche e strutturali, ha facoltà di apporre il marchio ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente disciplinare.

*Allegato all'art. 3 del disciplinare*

Per i prodotti citati ai punti seguenti (piastrelle, sanitari, stoviglieria e ceramica ornamentale) varranno le norme UNI, EN, CE ed equivalenti.

I prodotti delle aziende che hanno ottenuto il diritto di uso del marchio UNI o equivalenti, sono considerati rispondenti alle norme tecniche richiamate dai punti seguenti del presente allegato.

1) Piastrelle di ceramica.

Si intendono le piastrelle prodotte industrialmente, escluse quelle costituenti singolo oggetto avente scopo ornamentale; a seconda della loro classificazione derivante dalla norma UNI EN 87, le piastrelle devono rispondere alla propria norma di prodotto (UNI EN 121, 159, 176, 177, 178, 186/1, 186/2, 187/1, 187/2, 188). Per quanto riguarda il piano di campionamento, si adotterà la norma UNI EN 163. In ogni caso sono applicabili le «Regole particolari per la concessione del diritto d'uso del marchio di conformità per le piastrelle ceramiche».

I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilità.

I controlli effettuati devono essere registrati, e di essi conservata per dieci anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno effettuate dal Consiglio nazionale ceramico o da istituto da esso delegato.

2) Apparecchi sanitari di ceramica.

Si intendono i prodotti realizzati industrialmente o artigianalmente: per la terminologia si fa riferimento alla UNI 4542.

Tutti gli apparecchi devono avere la massa ceramica e lo smalto rispondenti alle prescrizioni della norma UNI 4543/1.

I vasi devono rispondere alle prove funzionali della UNI 8949/1, i bidet devono rispondere alle prove funzionali della UNI 8950/1, i lavabi devono rispondere alle prove funzionali della UNI 8951/1.

Per quanto riguarda il piano di campionamento si farà riferimento alla norma UNI 4842.

Per gli altri apparecchi il produttore adotterà le metodologie di prova più consone contenute nelle norme predette.

I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilità.

I controlli effettuati devono essere registrati, e di essi conservata per dieci anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno effettuate dal Consiglio nazionale ceramico o da istituto da esso delegato.

3) Stoviglieria e ceramica da tavolo.

Si intendono i prodotti realizzati industrialmente o artigianalmente, con esclusione di quelli aventi per funzione quella di oggetto ornamentale.

I prodotti devono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 4 aprile 1985 - Disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (cessione di Pb e Cd) e decreto ministeriale 25 gennaio 1992, n. 108, che attua la direttiva 89/109/CEE del 21 dicembre 1988.

Per la misura di assorbimento d'acqua, resistenza dello smalto e della massa agli sbalzi termici, resistenza meccanica all'urto, resistenza dello smalto all'acqua e al vapore, si adotteranno le norme UNI 4543/1.

Per quanto riguarda il piano di campionamento si farà riferimento alla norma UNI 4842.

In attesa di norme specifiche per la stoviglieria e la ceramica da tavolo, si fa riferimento alle norme UNI 4543 e UNI 4842, che si riferiscono agli apparecchi sanitari in ceramica, in quanto ritenute congrue con gli obiettivi prefissati.

I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilità.

I controlli effettuati devono essere registrati, e di essi conservata per dieci anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno effettuate dal Consiglio nazionale ceramico o da istituto da esso delegato.

4) Ceramica ornamentale.

Si intendono i prodotti realizzati industrialmente e quelli realizzati artigianalmente; per la terminologia si fa riferimento alla UNI 10291.

I prodotti devono avere assorbimento d'acqua, misurato secondo UNI EN 99.

In attesa di una norma specifica per la ceramica ornamentale, si fa riferimento alla norma UNI EN 99, che si riferisce alle piastrelle, in quanto tecnicamente applicabile alla ceramica ornamentale.

I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilità.

I controlli effettuati devono essere registrati e di essi conservata per dieci anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno dal Consiglio nazionale ceramico o da istituto da esso delegato.

**97A9650**

# CIRCOLARI

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 25 novembre 1997, n. 10.

**Disposizioni relative alla fissazione delle condizioni per le operazioni di distillazione di alcuni tipi di frutta ritirata dal mercato.**

*A tutte le regioni*
*Al Ministero delle finanze*
*All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA*
*All'Unaproa*
*All'Uiapoa*
*All'Unacoa*
*All'Assodistillatori*
*Alla Confcooperative*
*Alla Lega delle cooperative*
*All'Agci*
*All'Unci*
*Alla Confagricoltura*
*Alla Coldiretti*
*Alla Cia*
*Al Comando gen. Guardia di finanza - Ufficio operazioni*
*Al Comando gen. Carabinieri*
*All'Ispettorato centrale repressioni frodi*
*Al reparto operativo dei Carabinieri presso il MIPA*

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1492/97 della Commissione del 29 luglio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle condizioni per le operazioni di distillazione di alcuni tipi di frutta ritirati dal mercato, considerata la necessità di adottare disposizioni supplementari a livello nazionale per il controllo delle fasi di assegnazione agli stabilimenti di distillazione, della consegna e della effettiva distillazione del prodotto consegnato alle distillerie, fermo restando la validità delle disposizioni relative al regime degli interventi di mercato emanate dalla circolare ministeriale 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, in esecuzione del regolamento (CE) n. 659/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli, si è ritenuto opportuno emanare la presente circolare:

*Operazioni di assegnazione alle distillerie della frutta ritirata dal mercato.*

Sulla base delle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1492/97 l'AIMA organismo designato, di cui all'allegato del citato regolamento (CE) n. 1492/97, al fine assegnare il prodotto ritirato dal mercato alle industrie di distillazione emetterà bandi di gara pubblici.

L'AIMA si accerta che la pubblicizzazione dei predetti bandi avvenga in modo da garantire che la competizione degli operatori non determini distorsioni della concorrenza, così come previsto agli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1492/97.

*Consegna del prodotto ritirato dal mercato alle distillerie.*

Sulla base delle disposizioni della circolare 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, punto *A)*, comma 6, le OP notificano, ai competenti assessorati regionali, i programmi settimanali di intervento con almeno 48 ore di anticipo, specificando i nominativi e gli indirizzi delle distillerie a cui verranno inviati i prodotti ritirati dal mercato, in esecuzione dei risultati dei bandi di gara.

Le operazioni di consegna del prodotto ritirato dal mercato alle distillerie avverrà sotto il controllo e la piena responsabilità delle commissioni istituite dalle OP in esecuzione delle disposizioni di cui alla predetta circolare 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, punto *E)*, comma 2.

Gli organi regionali competenti per territorio provvedono, secondo le modalità previste nella circolare 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, punto *F)*, ad effettuare controlli per verificare l'effettiva consegna del prodotto alle distillerie, attraverso controlli fisici e documentali, di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1492/97, al fine di accertare l'effettiva trasformazione del prodotto in alcole di gradazione superiore a 80%, nonché la sua denaturazione per renderlo inadatto agli usi alimentari.

La denaturazione, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1492/97, sulla base delle disposizioni riportate in allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2546/95 viene effettuata, per ettolitro di alcole etilico a 90% volume, con:

125 grammi di tiofene;

0,8 grammi di denatonium benzoato;

0,4 grammi di C.I., acid red 51 (colorante rosso);

2 litri di metiletilchetone.

L'operazione di denaturazione dell'alcole può avvenire direttamente presso la distilleria acquirente o presso altro stabilimento, dotato di opificio di denaturazione, attraverso l'invio dell'alcole sotto scorta del documento di accompagnamento DAA.

L'AIMA provvederà ad acquistare l'alcole denaturato per la successiva cessione agli utilizzatori finali.

*Comunicazioni.*

Al termine delle operazioni di consegna e di distillazione le regioni competenti per territorio comunicano al MIPA - DG Politiche comunitarie e internazionali - Div. V ed all'AIMA - Div. XIII i quantitativi di frutta avviata alla distillazione ripartendoli per specie, per OP di provenienza e per impresa di distillazione.

*Il Ministro:* PINTO

*Registrata alla Corte dei conti il 28 novembre 1997*
*Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 362*

**97A9765**

# ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 novembre 1997, n. **61.**

**Decreto 29 luglio 1997, n. 331. Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche.**

*Alle sedi periferiche INPDAP*

*A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP*

*Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro*

*Alle prefetture della Repubblica*

*Alla regione Valle d'Aosta*

*Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*

*Ai provveditorati agli studi*

*Alle corti di appello*

*Alle direzioni provinciali del Tesoro*

*Alle ragionerie provinciali dello Stato*

e, per conoscenza:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica*

*Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro*

*Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro*

*Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro*

*Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro*

*Alla Corte dei conti - Segretariato generale*

*Alle sezioni regionali della Corte dei conti*

*Ai comitati regionali di controllo*

*Alla Ragioneria generale dello Stato*

*All'Istituto nazionale della previdenza sociale*

In attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 187 della legge finanziaria n. 662/1996, il Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, ha emanato il decreto n. 331 del 29 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997 con il quale sono state dettate le norme regolamentari in materia di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione, conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, per i pubblici dipendenti.

In particolare, in deroga al regime di incumulabilità di cui all'art. 1, comma 189, della suddetta legge finanziaria, viene concessa, al personale delle amministrazioni pubbliche, la facoltà di cumulare il trattamento pensionistico di anzianità con il reddito derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a condizione che sia in possesso dei requisiti di età ed anzianità contributiva indicati nella tabella *B* allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (si ricorda che per l'anno 1997 sono richiesti 52 anni di età congiuntamente ad un'anzianità contributiva pari a 35 anni, ovvero 36 anni di contribuzione indipendentemente dal requisito anagrafico).

Destinatari della norma sono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 29/1993 appartenenti alle varie qualifiche funzionali o profili professionali, con eccezione del personale con qualifica dirigenziale, del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali sussiste il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Per i dipendenti che esercitano la facoltà di cumulare il trattamento pensionistico con quello derivante da rapporto di lavoro part-time, continua ad applicarsi il regime delle incompatibilità previsto per il personale a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto deve avvenire nel limite del contingente massimo già previsto per il tempo parziale, che, attualmente, non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale, come stabilito dall'art. 22 della legge n. 724/1994 e poi confermato dai CCNL di comparto.

L'ente datore di lavoro non può accogliere una domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, presentata ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale in esame, qualora esistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall'interessato.

La misura della prestazione di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore al 50% dell'orario pieno.

Per il personale docente appartenente al comparto scuola, la riduzione dell'orario deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali.

La trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale avverrà entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato; dalla stessa data decorrerà il trattamento pensionistico anticipato, anche in deroga alle decorrenze fissate dall'art. 1, comma 29, della legge n. 335/1995, a condizione che il richiedente sia già in possesso dei requisiti previsti dalla tabella *B* allegata alla citata legge di riforma.

Una volta esercitata la facoltà di trasformazione del rapporto di lavoro con contestuale riconoscimento del

diritto al trattamento di pensione anticipato, non è più consentito il passaggio da orario ridotto a quello pieno ed il regime di cumulo ha validità per tutta la durata residua del rapporto di lavoro.

L'ente datore di lavoro, accertato il diritto ad usufruire della normativa in esame, dovrà:

1) determinare l'ammontare del trattamento provvisorio di quiescenza spettante alla data della trasformazione del rapporto di lavoro in base al servizio effettivamente prestato;

2) trasmettere alla competente direzione provinciale del Tesoro il relativo modello 755 con allegata certificazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del decreto ministeriale n. 331 del 29 luglio 1997 e l'esatta percentuale part-time/full-time;

3) corrispondere al richiedente la retribuzione ridotta secondo i criteri previsti dalla disciplina generale del tempo parziale.

La direzione provinciale del Tesoro, acquisita la suddetta documentazione, provvederà a mettere in pagamento il trattamento provvisorio di pensione ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, tenendo presente che il cumulo tra pensione e retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

Esempio:

lavoratore con contratto di lavoro di 36 ore settimanali, con retribuzione pari a L. 2.000.000;

trasformazione dell'orario di lavoro a part-time per un totale di 18 ore settimanali con riduzione, quindi, del 50% dell'orario di lavoro e conseguente retribuzione pari a L. 1.000.000;

l'importo della pensione teoricamente spettante, pari a L. 1.200.000, dovrà essere ridotto del 50%, ossia di una somma pari a L. 600.000;

la retribuzione di L. 1.000.000 più la quota di pensione, pari a L. 600.000, corrisponderà alla somma di L. 1.600.000 che il lavoratore complessivamente percepirà.

L'ente datore di lavoro è tenuto a comunicare annualmente alla DPT l'ammontare della retribuzione effettivamente corrisposta; in caso di variazione, lo stesso ente datore di lavoro provvederà a rideterminare il trattamento provvisorio di pensione teoricamente spettante e trasmetterà il nuovo modello 755 alla competente direzione provinciale del Tesoro; quest'ultima dovrà tenere presente che l'importo da mettere in pagamento non può comunque superare l'ammontare della pensione di anzianità teoricamente spettante al momento della trasformazione del rapporto di lavoro (nell'esempio sopra indicato non potrà superare, pertanto, la somma di L. 1.200.000).

Alla data di definitiva cessazione, l'INPDAP determinerà il trattamento pensionistico sulla base della complessiva anzianità contributiva maturata dall'iscritto, considerando che il servizio prestato a part-time dalla data di trasformazione inciderà, ai fini della misura, secondo la normativa generale che regola il rapporto di lavoro a tempo parziale.

In questa fattispecie, qualora il servizio prestato a part-time sia inferiore al quinquennio, non si procederà all'applicazione di quanto disposto dall'art. 29 della legge n. 153/1981 (media ponderata).

Resta inteso che il diritto al trattamento pensionistico anticipato rimane acquisito in base alle norme vigenti alla data di trasformazione del rapporto di lavoro.

I trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, verranno liquidati esclusivamente alla data di definitiva cessazione del rapporto di lavoro, valutando il periodo prestato a tempo parziale in misura ridotta in base al rapporto part-time/full-time.

Il personale cessato dal 30 settembre 1996 fino all'entrata in vigore del decreto in esame (1° ottobre 1997) può presentare domanda di riammissione in servizio per usufruire delle citate disposizioni purché in possesso alla data del 30 settembre 1996 del requisito di 52 anni di età congiuntamente ad un'anzianità contributiva pari a 35 anni, ovvero 36 anni di contribuzione indipendentemente dall'età posseduta.

La richiesta di riammissione in servizio dovrà essere presentata entro il 30 dicembre 1997 (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale) e l'accoglimento della stessa è subordinato ai vincoli previsti per una prestazione di lavoro a tempo parziale (non esistenza di situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall'interessato e rispetto del limite di contingente massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale).

L'ente datore di lavoro dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuta riammissione in servizio del richiedente alla direzione provinciale del Tesoro e, a decorrere dalla data di riammissione, provvederà a rideterminare il trattamento provvisorio di pensione già posto in essere, riducendolo della percentuale risultante dal rapporto di lavoro part-time/full-time instaurato in applicazione del decreto in esame.

La DPT, una volta acquisito il modello 755, erogherà il nuovo trattamento di quiescenza, rispettando i limiti di cumulo sopra indicati.

Gli importi dei trattamenti di fine rapporto eventualmente già corrisposti sono considerati come anticipi e verranno scomputati al momento della definitiva liquidazione del trattamento di quiescenza.

Poiché i destinatari del decreto ministeriale in esame sono, per espressa previsione normativa, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, restano esclusi i lavoratori che hanno mantenuto l'iscrizione a questo Istituto a seguito di opzione esercitata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 274/1991.

Per questi ultimi il cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione, conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, seguirà la normativa generale dell'AGO, dettata dall'art. 1, comma 185, della legge finanziaria n. 662/1996.

In particolare, il presupposto fondamentale affinché sorga il diritto al trattamento di quiescenza anticipato è rappresentato dall'obbligo, da parte degli enti datori di lavoro, di chiedere preventiva autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro. Tale autorizzazione verrà rilasciata a condizione che venga assunto nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto accordato ai dipendenti che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 1, comma 185, della legge n. 662/1996.

L'ente di appartenenza dovrà dare tempestiva comunicazione della trasformazione del rapporto di lavoro all'ispettorato provinciale del lavoro ed a questo Istituto.

Contrariamente a quanto indicato per i lavoratori appartenenti ad amministrazioni pubbliche, per questa categoria di iscritti, la decorrenza del trattamento di quiescenza seguirà le finestre di accesso alle pensioni di anzianità previste dall'art. 1, comma 29, della legge n. 335/1995.

Pertanto, la trasformazione da full-time a part-time dovrà coincidere con le date stabilite dall'ordinamento vigente per i pensionamenti anticipati.

Inoltre, per i suddetti dipendenti, non è prevista alcuna possibilità di riammissione in servizio, in quanto la facoltà di cumulare la pensione di anzianità con la retribuzione, conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è stata introdotta dalla legge finanziaria n. 662/1996, con effetto dalla data del 30 settembre 1996.

Per i lavoratori che hanno mantenuto l'iscrizione all'INPDAP, ma appartengono ad enti privatizzati, la trasformazione del rapporto di lavoro, fermo restando il possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsto dalla tabella *B* allegata alla legge n. 335/1995, può avvenire in misura non inferiore a 18 ore settimanali.

La direzione provinciale del Tesoro nell'erogare il trattamento di quiescenza anticipato a questa categoria di iscritti dovrà tenere presente che tale importo, ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, non potrà comunque essere inferiore al 50% dell'ammontare della pensione teoricamente spettante.

Esempio:

lavoratore con contratto di lavoro di 40 ore settimanali con retribuzione pari a L. 2.000.000;

trasformazione dell'orario di lavoro a part-time per un totale di 24 ore settimanali, con riduzione del 40% dell'orario di lavoro e conseguente retribuzione pari a L. 1.200.000;

l'importo di pensione teoricamente spettante in misura pari a L. 1.000.000 dovrebbe essere ridotto del 60%, ossia di una somma pari a L. 600.000;

poiché la riduzione dell'importo di pensione non può essere superiore al 50%, la riduzione stessa sarà pari a L. 500.000 anziché L. 600.000;

complessivamente il lavoratore in questione percepirà, tra retribuzione e quota di pensione, un importo pari a L. 1.700.000.

### CHIARIMENTI OPERATIVI IN MERITO ALLA NORMATIVA GENERALE CHE REGOLA I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Si ritiene opportuno fornire ulteriori ed univoche indicazioni circa i rapporti di lavoro a tempo parziale disciplinati dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, così come integrati e modificati dalle norme risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalle successive disposizioni impartite dall'art. 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dall'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

In questa sede si darà risalto prevalentemente ai riflessi previdenziali scaturenti dall'applicazione delle suddette disposizioni, senza approfondire la disciplina relativa al rapporto di lavoro, per la quale si fa espresso rinvio alle norme citate.

La tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale è fornita dall'art. 8 della legge n. 554/1988. Le disposizioni contenute in detto articolo prevedono:

ai fini del diritto del trattamento di quiescenza e di previdenza gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero;

ai fini della misura dei trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto) gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno; conseguentemente, l'anzianità contributiva ai fini della determinazione dell'ammontare

del trattamento previdenziale è pari alla proporzione esistente tra l'orario di lavoro effettivamente svolto e quello full-time;

per la base di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno;

ai fini contributivi, il minimale previsto dall'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è ridotto in base al coefficiente del rapporto part-time/full-time;

ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, nei casi di passaggio di rapporto di lavoro con orario pieno a quello di tempo parziale e viceversa, si applica la media ponderata prevista dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, considerando, ai fini del quinquennio, il servizio utile ai fini del diritto, e come retribuzioni quelle riferite al tempo pieno.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, sono state dettate le norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

In particolare, si stabiliva che l'orario mensile delle prestazioni di servizio part-time doveva essere pari al 50% di quello previsto per il rapporto a tempo pieno per ciascuna categoria, qualifica o profilo professionale. Solo per eccezionali e motivate esigenze di servizio poteva derogarsi al limite predetto, in misura percentuale non superiore al 20% in più o in meno, mediante decreto del Ministro competente, di concerto con Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro.

Con l'emanazione dei recenti CCNL è stata disapplicata detta disposizione, stabilendo che, per i rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione dei citati contratti, la durata della prestazione lavorativa non dovrà essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.

Il tempo parziale può essere realizzato, sulla base delle seguenti tipologie prescelte dall'amministrazione per il potenziamento dei propri servizi:

con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

L'art. 1, comma 57, della legge finanziaria n. 662/1996, allo scopo di favorire una più ampia diffusione del part-time, ne ha esteso l'ambito di applicazione; è stato infatti previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1997 tutto il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, appartenente alle varie qualifiche o livelli, escluso il personale con qualifica dirigenziale, può chiedere il passaggio al tempo parziale. Possono, quindi, usufruire di part-time anche le qualifiche più elevate (che svolgono funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche centrali o periferiche o che hanno l'obbligo della resa del conto giudiziale), che erano escluse dalla disciplina precedente.

Non possono chiedere il part-time: il personale militare, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si precisa, inoltre, che le norme relative al tempo parziale non riguardano i professori universitari, essendo prevista, per questa categoria, una disciplina del tutto particolare, non solo sulle attività extraistituzionali consentite, ma anche sull'articolazione temporale della prestazione.

Per il personale della scuola restano ferme, dato il carattere di specialità del comparto, le specifiche disposizioni sul tempo parziale contenute nel contratto collettivo di lavoro.

Uno dei punti della precedente disciplina su cui il legislatore ora non è intervenuto riguarda il limite massimo ammissibile di posizioni di lavoro a tempo parziale. Tale contingente massimo non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale, confermando la misura a suo tempo stabilita dall'art. 22 della legge n. 724/1994 e poi confermata dai CCNL di comparto.

L'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 79/1987 coordinato con legge di conversione n. 140/1997 prevede per i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il diritto ad ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi, modificando con ciò il termine di tre anni già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/1989.

Il rientro è un vero e proprio diritto, esercitabile anche quando il posto in organico non e immediatamente disponibile.

Un'altra importante innovazione prevista dall'art. 1, comma 56 e seguenti, della legge finanziaria n. 662/1996, così come integrato dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 79/1997, convertito con legge n. 140/1997, riguarda il regime di incompatibilità di altra prestazione lavorativa del pubblico dipendente.

Con tali disposizioni normative si è infatti stabilito che i lavoratori delle pubbliche amministrazioni, con orario non superiore alla metà di quello ordinario, possono iscriversi agli albi professionali con diritto all'esercizio della corrispondente attività professionale, a condizione che quest'ultima non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione. Pertanto qualsiasi disposizione normativa che esclude i dipendenti pub-

blici dall'iscrizione ad albi e all'esercizio della relativa professione è abrogata con riferimento al personale a tempo parziale.

Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino la relativa attività, tuttavia, non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

Gli aspetti innovativi sul part-time sopra evidenziati, che peraltro non hanno diretti riflessi previdenziali, sono stati ampiamente analizzati con circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1997, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1997, n. 6 del 18 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1997, e n. 8 del 21 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1997, alle quali si fa espresso rinvio per ogni ulteriore approfondimento.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Governo, con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nell'ambito del riordino e dell'armonizzazione in materia di contribuzione figurativa, ricongiunzione, riscatto e prosecuzione volontaria, ha emanato norme che prevedono la copertura assicurativa per periodi che risultino non coperti da contribuzione.

Con l'art. 8 del citato decreto è stata prestata particolare attenzione al lavoro svolto a tempo parziale, che, pur configurandosi come attività contrattualizzata a tempo indeterminato, non riceve nell'ambito della protezione assicurativa una garanzia speculare a quella corrispondente ad una prestazione lavorativa resa a tempo pieno.

Infatti, ai fini del diritto ai trattamenti previdenziali gli anni prestati a part-time vengono valutati per intero, mentre gli stessi vengono proporzionalmente ridotti ai fini della determinazione dell'importo della pensione e dell'indennità fine servizio.

Per ovviare alla mancanza di copertura assicurativa, l'art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996 offre, quindi, al lavoratore, per periodi di non lavoro collocati entro i confini temporali di una prestazione part-time successivi al 31 dicembre 1996, la possibilità di ricorrere all'istituto del riscatto o, in alternativa, a quello della prosecuzione volontaria.

L'esercizio di tali facoltà non è volto al raggiungimento dei requisiti di accesso della prestazione pensionistica, posto che, in tal senso, non esiste differenziazione tra part-time e full-time, ma può esplicare i suoi effetti esclusivamente in ordine alla misura del trattamento di quiescenza.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota 7/61588/D.L.vo 564/1996 del 14 luglio 1996 ha esteso la possibilità di riscattare ovvero di richiedere la prosecuzione volontaria di periodi non lavorati, collocati nei confini temporali di una prestazione part-time, anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, fornendo, quindi un'interpretazione più ampia dell'art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996; quest'ultimo, infatti, indicava quali destinatari della norma esclusivamente i dipendenti che svolgevano attività di lavoro con contratto a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

MODALITÀ DI CALCOLO

*Riscatto.*

Occorre preliminarmente rammentare che possono essere riscattati, ai fini della misura del trattamento pensionistico, esclusivamente i periodi non lavorati, collocati entro i confini temporali della prestazione part-time, sia essa orizzontale o verticale, successivi al 31 dicembre 1996.

L'art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996 prevede che l'onere di riscatto deve essere determinato mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso si effettuerà la differenza delle aliquote di rendimento previste dalla tabella *A* legge n. 965/1965 relative all'anzianità contributiva comprensiva del periodo oggetto di riscatto e all'anzianità di servizio con esclusione dello stesso.

Tale differenza verrà raffrontata con la corrispondente aliquota costante del 2%, così come introdotta dall'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, attribuendo quella che risulterà inferiore (art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995).

Detta aliquota verrà moltiplicata per la retribuzione media annua contributiva determinata fino alla data di presentazione dell'istanza e l'importo così ottenuto andrà capitalizzato in base ai coefficienti indicati in apposite tabelle previste e variate all'occorrenza con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (art. 13 della legge n. 1338/1962).

Con la pubblicazione del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1, comma 39, della legge n. 335/1995, sono stati disciplinati gli istituti della ricongiunzione, del riscatto e della prosecuzione volontaria.

In particolare l'art. 2, comma 4, del citato decreto ha stabilito l'adeguamento entro il 12 luglio 1998 delle tabelle emanante per l'applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, sulla base di aggiornati coefficienti attuariali; fino a tale aggiornamento continuano ad applicarsi quelle attualmente in vigore.

Altra significativa novità è rappresentata dalla modifica dei criteri di calcolo dell'onere di riscatto che viene determinato, per le domande presentate dal 12 luglio 1997 (entrata in vigore del decreto legislativo in esame), secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo o con quello retributivo di cui alla legge n. 335/1995, tenendo conto dell'anzianità contributiva complessiva posseduta dall'interessato anche in virtù della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Il sistema di calcolo (retributivo o contributivo) da adottare per la determinazione dell'onere di riscatto di periodi di non lavoro collocati temporalmente in una prestazione part-time, successivi al 31 dicembre 1996 (art. 8, decreto legislativo n. 564/1996) e utili esclusivamente ai fini della misura della pensione, dovrà coincidere con quello utilizzato per la liquidazione del trattamento di quiescenza.

Quindi, per tutte le domande di riscatto presentate dal 12 luglio 1997, si opererà come segue:

1) qualora il dipendente sia in possesso al 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (sistema di calcolo di pensione retributivo) la determinazione dell'onere di riscatto avverrà comunque con le modalità indicate dall'art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il periodo corrispondente inciderà sull'anzianità contributiva complessiva utile ai fini dell'ammontare del trattamento pensionistico;

2) qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (sistema di calcolo di pensione misto) l'onere di riscatto verrà determinato secondo le norme del sistema contributivo, in quanto in un sistema di calcolo pensionistico pro-rata i periodi che si collocano temporalmente dopo il 1° gennaio 1996 possono incidere sull'importo del trattamento di quiescenza solo incrementando il montante individuale contributivo;

3) qualora si tratti di neo assunto al 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo pensionistico contributivo) l'onere di riscatto verrà determinato con il calcolo contributivo.

*Determinazione dell'onere di riscatto con un sistema di calcolo contributivo.*

Occorrerà fare riferimento alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di presentazione dell'istanza di riscatto; qualora si rinvengano meno di 12 mensilità si procederà alla media di quelle esistenti, rapportandole poi ad anno intero.

Su tale retribuzione imponibile andrà applicata l'aliquota di finanziamento vigente alla data della domanda.

Il contributo così calcolato su base annua andrà rapportato al periodo oggetto di riscatto ed attribuito temporalmente al periodo in esame.

La rivalutazione del montante individuale dei contributi, di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 335/1995, avrà effetto, per il contributo di riscatto accreditato sulla posizione assicurativa, dalla data della domanda di riscatto in poi. A quest'ultimo riguardo si rammenta che in base all'art. 7, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 274, per le domande di riscatto presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella di spedizione.

Tali nuovi criteri di calcolo, introdotti dal decreto legislativo n. 184/1997, si applicano esclusivamente alle domande di riscatto presentate dal 12 luglio 1997; restano da chiarire quali modalità adottare per la definizione di istanze presentate prima del suddetto decreto.

Si possono verificare le seguenti ipotesi:

*a)* qualora il dipendente sia in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 18 anni (sistema di calcolo di pensione retributivo) la determinazione dell'onere di riscatto avverrà con le modalità indicate dall'art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il periodo corrispondente inciderà sull'anzianità contributiva complessiva utile ai fini dell'ammontare del trattamento pensionistico;

*b)* qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (sistema di calcolo di pensione misto), l'onere di riscatto verrà determinato secondo il sistema contributivo; infatti, in un sistema di calcolo pensionistico pro-rata, i periodi che si collocano temporalmente dopo il 1° gennaio 1996 possono incidere sull'importo del trattamento di quiescenza solo incrementando il montante individuale contributivo;

*c)* qualora si tratti di neo assunto al 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo di pensione contributivo) l'onere di riscatto verrà determinato secondo il sistema contributivo; infatti, in un sistema di calcolo contributivo di pensione, i periodi che si collocano temporalmente dopo il 1° gennaio 1996, possono incidere sull'importo del trattamento di quiescenza solo incrementando il montante individuale.

*Prosecuzione volontaria.*

L'art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996 offre, in alternativa al riscatto, la possibilità di proseguire volontariamente il versamento contributivo per i periodi di non lavoro collocati entro i confini temporali di una prestazione part-time.

Ovviamente, anche in tali fattispecie, i contributi versati dal lavoratore concorreranno esclusivamente alla determinazione dell'importo del trattamento pensionistico, non avendo alcuna rilevanza per l'acquisizione del diritto a pensione, già riconosciuto per intero.

Ai fini del calcolo del contributo volontario da versare, occorrerà determinare la retribuzione media contributiva settimanale secondo le modalità indicate nell'art. 5 del decreto legislativo n. 184/1997, che verranno dettagliatamente approfondite da questo Istituto con apposita circolare.

Su tale importo si applicherà l'aliquota di finanziamento (32,35%) per individuare l'ammontare del contributo volontario settimanale da versare che andrà poi rapportato ai periodi da coprire volontariamente.

Dal momento che la contribuzione volontaria può riguardare sia periodi di part-time orizzontale che verticale, per individuare l'esatto periodo da coprire volontariamente basterà moltiplicare l'intero periodo temporale in cui si colloca la prestazione a tempo parziale per la percentuale risultante dal rapporto part-time/full-time.

Per completezza di esposizione si fa presente che i dipendenti che si avvalgono della facoltà di optare per un rapporto di lavoro a tempo parziale, sia esso orizzontale o verticale, possono richiedere la ricongiunzione, ai fini di un'unica pensione, di ulteriori servizi part-time contemporanei prestati con l'iscrizione all'INPS, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979.

L'accredito della contribuzione presso l'INPDAP potrà avvenire esclusivamente ai fini della misura del trattamento di quiescenza, essendo il periodo di lavoro prestato a part-time, con iscrizione a questo Istituto, già interamente utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Il periodo lavorativo risultante dalla certificazione dell'altro istituto previdenziale, in relazione all'orario prestato, sommato a quello già valutabile ai fini della misura, presso questo Istituto, non potrà superare il corrispondente periodo che sarebbe stato accreditato nell'ipotesi di lavoro ad orario pieno.

La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del tesoro - Direzione generale servizi periferici.

*Il presidente:* SEPPIA

97A9766

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 3 dicembre 1997*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1735,24 |
| ECU | 1942,43 |
| Marco tedesco | 979,81 |
| Franco francese | 292,73 |
| Lira sterlina | 2917,81 |
| Fiorino olandese | 869,49 |
| Franco belga | 47,495 |
| Peseta spagnola | 11,597 |
| Corona danese | 257,38 |
| Lira irlandese | 2552,19 |
| Dracma greca | 6,246 |
| Escudo portoghese | 9,591 |
| Dollaro canadese | 1224,24 |
| Yen giapponese | 13,484 |
| Franco svizzero | 1213,88 |
| Scellino austriaco | 139,23 |
| Corona norvegese | 242,23 |
| Corona svedese | 223,97 |
| Marco finlandese | 324,13 |
| Dollaro australiano | 1170,07 |

97A9845

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Dobbiaco

Con decreto interministeriale n. 657 in data 24 ottobre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Opera difensiva n. 187» sito nel comune di Dobbiaco (Bolzano), riportato nel catasto del C.C. medesimo, alla P.T. n. 338/II, F.M. 31, p.f. 2320/2 dell'ufficio catasto di Brunico (Bolzano) regione autonoma Trentino-Alto Adige - della superficie di mq 2.605.

97A9767

## UNIVERSITÀ DI MILANO

### Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare L17A - lingua e letteratura spagnola, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A9808

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 23 aprile 1997 concernente: «Interventi a sostegno dello sviluppo socio-economico dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Taranto. (Deliberazione n. 77/97)».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 35, prima colonna, al quarto comma delle premesse, dove è scritto: «Vista la nota della regione Puglia in data *2* aprile 1997, ...»; leggasi: «Vista la nota della regione Puglia in data *22* aprile 1997, ...».

**97A9768**

**Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 giugno 1997 concernente: «Approvazione del patto territoriale del comprensorio del Miglio d'Oro. (Deliberazione n. 130/97)».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 37, al n. 3 della tabella, nella quarta colonna, dove è indicato: «Investimento ammesso», dove è scritto: «*137,00*», leggasi: «*1.370,0*».

**97A9769**

**Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 giugno 1997 concernente: «Approvazione del patto territoriale della provincia di Palermo. (Deliberazione n. 132/97)».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 41, seconda colonna, al punto 10, dove è scritto: «Ai fini della realizzazione *delle opere infrastrutturali, ...*», leggasi: «Ai fini della realizzazione *di ciascuna opera infrastrutturale, ...*».

**97A9770**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

**PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI**
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ........ L. 440.000
- semestrale ........ L. 250.000

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ........ L. 360.000
- semestrale ........ L. 200.000

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ........ L. 100.000
- semestrale ........ L. 60.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ........ L. 92.500
- semestrale ........ L. 60.500

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ........ L. 236.000
- semestrale ........ L. 130.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ........ L. 92.000
- semestrale ........ L. 59.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ........ L. 231.000
- semestrale ........ L. 126.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ........ L. 950.000
- semestrale ........ L. 514.000

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ........ L. 850.000
- semestrale ........ L. 450.000

*Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 140.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 91.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 410.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 245.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 8 3 0 9 7 *

**L. 1.500**